



# Città di Cinisello Balsamo

-----  
Provincia di Milano  
-----

## COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 24/01/2005

CC N. 3

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

---

L'anno duemilacinque addi ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l'assistenza del Segretario Generale Arena Piero Andrea.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
1 - Zaninello Angelo	RC	X		17 - Bonalumi Paolo	FI	X	
2 - Gasparini Daniela	DS-UNU	X		18 - Martino Marco	FI	X	
3 - Fasano Luciano	DS-UNU	X		19 - Poletti Claudio	AS	X	
4 - Zucca Emilio	ARCBUI	X		20 - Massa Gaetano	RC	X	
5 - Laratta Salvatore	DS-UNU	X		21 - Zagati Mirko	RC	X	
6 - Fiore Orlando L.	DS-UNU	X		22 - De Vecchi Manuel	RC	X	
7 - De Zorzi Carla A.	DS-UNU	X		23 - Napoli Pasquale	DLM-UNU	X	
8 - Sacco Giuseppe	DS-UNU	X		24 - Del Soldato Luisa	DLM-UNU	X	
9 - Brioschi Fabio	DS-UNU	X		25 - Risio Fabio	DLM-UNU	X	
10 - Longo Alessandro	DS-UNU	X		26 - Bongiovanni Calogero	AN	X	
11 - Seggio Giuseppe	DS-UNU	X		27 - Sisler Sandro	AN	X	
12 - Sonno Annunzio	DS-UNU	X		28 - Vailati Flavio	VERDI	X	
13 - Cesarano Ciro	FI	X		29 - Valaguzza Luciano	CBNC	X	
14 - Scaffidi Francesco	FI	X		30 - Meroni Ezio	AS	X	
15 - Berlino Giuseppe	FI	X		31 - Boiocchi Simone	LEGA N.	X	
16 - Petrucci Giuseppe	FI	X					

Componenti presenti n. 31.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

**N° proposta:** 20832

## **OGGETTO**

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

## **RELAZIONE:**

Nel corso del mese di Settembre, veniva sottoposta all'esame della 1<sup>a</sup> Commissione, da parte del Dirigente del Settore 5° - Arch. Danilo Bettoni, la proposta di Delibera n. 19583 avente per oggetto "servizio di distribuzione del gas. Affidamento in concessione", con la quale si proponeva di affidare in concessione, mediante gara, il servizio di distribuzione gas e di approvare gli allegati: Schema di contratto, disciplinare tecnico e carta dei servizi.

La relazione tecnica che costituiva la premessa della citata proposta di delibera, riportava le seguenti motivazioni:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30 gennaio 1995, l'Amministrazione Comunale approvava la convenzione con l'azienda energetica municipale AEM di Milano per la concessione del servizio di distribuzione del gas ed il regolamento per la fornitura del gas all'interno del territorio comunale. La predetta convenzione scadrà il 31 dicembre 2004. Contestualmente alla predetta convenzione il Comune ed AEM sottoscrivevano un atto di riconoscimento del rapporto pregresso, con il quale le parti sanavano tutto il contenzioso insorto in merito alle precedenti convenzioni.
- Con l'entrata in vigore dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs 164/2000, si è disposto, a carico degli Enti Locali, l'obbligo di affidare il servizio di distribuzione del gas naturale esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a 12 anni; presupposto per procedere all'affidamento suddetto è la definizione della titolarità della proprietà delle reti e degli impianti, rivendicata da AEM in forza della convenzione in essere.
- A seguito di ricorso al TAR promosso dall'Amministrazione Comunale, ricorso con il quale si chiedeva il riconoscimento, in capo all'Amministrazione stessa, della proprietà delle reti, con sentenza n. 755/2004 depositata il 23 febbraio scorso, il Tribunale stabiliva che la concessione in essere con AEM non prevedeva l'automatico trasferimento della proprietà degli impianti in capo al Comune, ma che gli stessi dovessero essere riscattati attraverso il pagamento di un corrispettivo determinato secondo il criterio del valore industriale previsto dall'art. 24 del R.D. n. 2578/1925.
- Con deliberazione di giunta comunale n. 254 del 9 giugno 2004, l'Amministrazione Comunale ha deciso in via cautelativa di proporre ricorso avverso tale sentenza, ritenendo, tuttavia, che occorre, nel frattempo, affidare un incarico per la redazione di una perizia asseverata degli impianti e delle reti, secondo il criterio del valore industriale indicato nella sentenza stessa.
- Ai sensi dell'art. 14 comma 7 del Dlgs. 164/2000 (decreto Letta), il Comune deve predisporre la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas ed avviare le procedure non oltre un anno prima della scadenza naturale della concessione in oggetto, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio.

- Pertanto entro l'anno 2003 e precisamente con deliberazione della GC n. 425 del 20.11.2003 è stato affidato alla Società Multiservizi Nord Milano spa, l'incarico di consulenza per la predisposizione degli atti tecnici propedeutici all'indizione della gara. Successivamente il suddetto incarico veniva integrato per l'assistenza al contenzioso legale con AEM, con atto GC 484 del 17.12.2003.
- Il bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas dovrà prevedere il corrispettivo che il futuro gestore verserà all'Amministrazione Comunale per il godimento della rete ceduta in uso e per la gestione del servizio di distribuzione del gas, che verrà determinato a seguito dell'esperimento della gara d'appalto, in misura non inferiore a:
  - Euro 4.000.000,00 quale somma "una tantum" da corrispondere al Comune a corrispettivo del godimento della rete ceduta in uso per tutta la durata della Concessione;
  - 40% del VRD – vincolo sui ricavi di distribuzione – così come calcolato annualmente in ottemperanza della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 237/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- La concessione avrà la durata di 12 anni, come previsto dall'art.14 del D.Lgs 164/2000 (decreto Letta).
- Il rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il gestore del servizio di distribuzione del gas sarà disciplinato, in attesa della predisposizione del contratto di servizio tipo da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del dlgs 164/2000, da apposito contratto di servizio, mentre l'affidamento in concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti necessario per la gestione del servizio verrà regolato da apposito disciplinare tecnico.
- I rapporti tra l'utenza ed il soggetto gestore saranno disciplinati da apposita carta dei servizi redatta secondo le linee guida indicate con deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas n. 47 del 2.3.2000.

Vista la relazione che precede e considerato che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno, sarà a breve esaminato dal Consiglio Comunale, è stata richiesta una verifica degli atti sottoposti all'approvazione ed allegati alla sopraccitata proposta di delibera n. 19583 del settembre 2004, alla Società Multiservizi Nord Milano, incaricata della predisposizione degli atti tecnici propedeutici alla gara. La stessa ha provveduto ad introdurre modifiche nel contratto di servizio (artt. 2 e 12) e nel disciplinare tecnico (artt. 6, 8 e 19) e precisazioni quali ad esempio l'avvenuta predisposizione da parte dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il gas dello schema di contratto tipo, ora sottoposto all'approvazione del Ministero delle attività produttive, e lo slittamento della decorrenza dei termini di affidamento del servizio.

Cinisello Balsamo, li 04/01/2005

**Il responsabile del procedimento  
(Papi Mauro)**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista la relazione che precede;
- Ravvisata la necessità di procedere all'indizione della gara ad evidenza pubblica, al fine di pervenire all'individuazione del nuovo gestore ed all'affidamento del servizio;
- Visto il D.Lgs. 164/2000 (decreto Letta) che detta le norme specifiche in materia di gestione del servizio di distribuzione del gas;
- Viste le delibere dell'autorità per l'Energia elettrica ed il gas n. 237/2000 e n. 47/2000;

Con voti, espressi nelle forme di Legge;

### **DELIBERA**

1. di procedere nell'affidamento del servizio di distribuzione del gas ed all'affidamento in concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti per un periodo di anni 12, come previsto dall'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 164/2000 (Decreto Letta), dando mandato al Settore competente per l'indizione della gara ad evidenza pubblica;
2. di dare atto che il gestore dovrà versare all'Amministrazione comunale un corrispettivo per il godimento della rete ceduta in uso e per la gestione del servizio di distribuzione del gas, che verrà determinato a seguito dell'esperimento della gara, da aggiudicarsi a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in misura non inferiore a:
  - Euro 4.000.000,00 quale somma "una tantum" da corrispondere al Comune a corrispettivo del godimento della rete ceduta in uso per tutta la durata della Concessione;
  - 40% del VRD – vincolo sui ricavi di distribuzione – così come calcolato annualmente in ottemperanza della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 237/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
3. di approvare, conseguentemente, lo schema di contratto di servizio e lo schema del disciplinare tecnico per l'affidamento in concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti;
4. di approvare la carta dei servizi disciplinante i rapporti tra l'utenza ed il soggetto gestore predisposta secondo le linee guida indicate con Deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas n. 47 del 02/03/2000.

**BOZZA**

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
E LA                   RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI  
DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL PROPRIO TERRITORIO  
COMUNALE**

In ....., l'anno 2005, il ..... sono comparsi i Signori:

....., nato a ..... il ....., domiciliato per la  
carica in ....., Via ....., Dirigente/Responsabile Servizio  
..... del Comune di Cinisello Balsamo il quale interviene al presente atto in nome e per  
conto del Comune di Cinisello Balsamo stesso, autorizzato a rappresentarlo ai sensi dell'Art. ... del  
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267 e dell'Art. .... del vigente Statuto del Comune di  
Cinisello Balsamo con sede in Piazza Confalonieri 5, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.  
.....;

(di seguito per brevità "Comune")

**E**

....., nato a ..... il ....., domiciliato per la  
carica in ....., Via ....., il quale interviene al presente atto in  
rappresentanza della ..... - ....., con sede in .....  
n. ...., avente Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. ...., nella sua qualità di  
....., munito dei necessari poteri, giusta ....., allegata al presente disciplinare  
*sub "A"*;

(di seguito per brevità "Gestore")

(di seguito congiuntamente "Parti")

## P R E M E S S O

1. che con atto n. .... del ..... 2005, il Consiglio Comunale ha deliberato di affidare a terzi il pubblico servizio di distribuzione del gas metano a mezzo di rete urbana nel proprio territorio comunale;
2. che il Comune ha bandito una gara pubblica per l'individuazione del soggetto terzo affidatario della gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano nel suddetto territorio comunale;
3. che con atto n. .... del ..... 2005, il dirigente, ha preso atto delle risultanze della Commissione all'uopo istituita per l'individuazione del soggetto di cui alla precedente premessa, e per l'effetto ha affidato in esclusiva al Gestore l'esercizio del pubblico servizio di distribuzione del gas e dei servizi ad esso accessori nell'intero territorio comunale suddetto, nonché ha disposto, in ottemperanza alle disposizioni di legge in vigore ed alla citata deliberazione di Consiglio Comunale, l'affidamento delle reti ed impianti per la gestione del servizio gas, in via esclusiva, al Gestore in regime di Concessione;
4. che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.164, del 23 Maggio 2000 e segnatamente ai sensi dell'Art.14, la durata dell'affidamento del pubblico servizio in questione è stato determinato in 12 (dodici) anni e la Concessione d'uso di reti ed impianti deve intendersi necessariamente di pari durata;
5. che è necessario regolare l'affidamento della gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas mediante un apposito "*Contratto di Servizio*" volto a disciplinare i rapporti tra il Comune ed il Gestore concernenti l'esercizio dell'attività di detto pubblico servizio e dei servizi ad esso accessori;
6. che, in attesa dell'approvazione del Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'Art.14, comma 1° del Decreto Legislativo n.164 del 23 Maggio 2000, dello schema di Contratto di Servizio tipo proposto da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas con delibera n.55/04 dell'8 aprile 2004, con atto n. .... del ..... 2005, il Consiglio Comunale ha approvato il presente Schema di Contratto di Servizio ed ha delegato il Sig. ...., Dirigente/Responsabile Servizio ..... del Comune, nato a ..... il ....., ad intervenire in nome e per conto del medesimo Comune alla stipula del Contratto di Servizio medesimo con la facoltà di apportarvi le modifiche di stile che si rendessero necessarie per una migliore definizione del testo, senza tuttavia alterare la sostanza della bozza approvata dal Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

## **Art. 1 - Premesse ed allegati**

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (di seguito per brevità “Contratto”).

## **Art. 2 - Oggetto**

2.1 Il Comune affida al Gestore il pubblico servizio di distribuzione del gas metano a mezzo di rete urbana per usi domestici, agricoli, artigianali e similari, riscaldamento, attività commerciali e terziarie, nonché per usi industriali.

2.2 Il servizio riguarda l'intero territorio comunale ove il Comune garantisce al Gestore la qualità di unico affidatario del pubblico servizio di distribuzione del gas metano a mezzo di rete urbana.

2.3 A tale scopo il suolo ed il sottosuolo pubblico occorrenti per la posa ed il mantenimento delle opere e canalizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio verrà concesso dal Comune al Gestore per tutto il periodo di gestione del servizio.

2.4 Il servizio verrà gestito ed erogato altresì secondo termini, condizioni e modalità riportate nel *“Disciplinare tecnico per l'affidamento in concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano”*, nonché delle *“Condizioni contrattuali del servizio di distribuzione gas metano ai Clienti della rete cittadina – Carta del Servizio”* adottati dal Gestore.

## **Art. 3 - Corrispettivo**

3.1 Per l'affidamento del servizio il Gestore s'impegna a:

3.1.1 corrispondere al Comune a corrispettivo del godimento della rete di proprietà comunale ceduta in uso per tutta la durata della concessione un importo “una tantum” di € .....,00 (Euro ...../00) oltre I.V.A. anticipatamente la stipula del contratto;

3.1.2 versare al Comune un corrispettivo annuo determinato applicando il ... % sul VRD, vincolo dei ricavi della distribuzione calcolato dalla concessionaria sulla base della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n.237/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'anno termico 2003/2004 il VRD è di € **3.941.949,00** (Euro tremilioninovecentoquarantunomilanovecentoquarantanove/00).

L'importo suddetto sarà corrisposto dal Gestore al Comune entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

## **Art. 4 - Concessione d'uso di beni ed impianti**

4.1 Al Gestore, al fine di gestire ed erogare il servizio, sono conferiti, in via esclusiva in Concessione d'uso per 12 (dodici) anni reti ed impianti per la gestione del servizio secondo termini, condizioni e modalità riportate nel "*Disciplinare tecnico per l'affidamento in concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano*" che verrà stipulato dalle Parti contestualmente alla stipula del presente Contratto.

## **Art. 5 - Durata dell'affidamento**

5.1 L'affidamento avrà la durata di anni 12 (dodici) a partire dal verbale di consegna.

5.2 La durata dell'affidamento, in caso di interruzioni del servizio dovute a cause di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionali, guerre, calamità naturali, sommosse popolari, scioperi, tumulti ecc.) accertate e riconosciute tra le Parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni; di queste ogni qual volta si verificassero, il Gestore dovrà dare comunicazione al Comune.

5.3 Le Parti concordano di riunirsi ogni quattro anni per valutare le modifiche proposte dalle Parti stesse per eventualmente adeguare il presente Contratto alle esigenze di sviluppo civile ed economico della comunità locale;

5.4 Il presente Contratto dovrà essere adeguato al Contratto di Servizio tipo che l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas *ha sottoposto all'approvazione del* Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi dell'Art.14, comma 1° del D. Lgs. n.164/2000, qualora emergano disposizioni in contrasto o incompatibili con quelle di cui al presente atto.

5.5 In ogni caso, è previsto l'automatico inserimento ed applicazione all'interno del presente atto delle disposizioni di cui al Contratto di Servizio tipo per quelle che risulteranno incompatibili con quelle contenute nel presente.

5.6 Qualora, invece, siano previste disposizioni da adottare a seguito di valutazioni congiunte, le Parti si impegnano a riunirsi entro breve termine per un nuovo accordo sui punti da modificare *del* Contratto.

5.7 Alla scadenza del presente Contratto, il Gestore si impegna a proseguire la gestione e l'esercizio del servizio per un anno su richiesta del Comune.

## **Art. 6 - Il Comune**

- 6.1 Il Comune affida in esclusiva al Gestore l'esercizio del servizio secondo termini, condizioni e modalità riportate nel presente Contratto e dagli atti emanati in attuazione ed a completamento dello stesso.
- 6.2 Sono riservate al Comune le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'operato del Gestore nell'espletamento delle attività ed esercizio del servizio al fine di assicurare che i livelli e le condizioni di erogazione del servizio siano adeguati alle esigenze dei cittadini ed in grado di favorire lo sviluppo civile ed economico della comunità locale.

## **Art. 7 - Il Gestore**

- 7.1 Il Gestore, è affidatario dell'esercizio del servizio secondo termini, condizioni e modalità riportate nel presente Contratto e negli atti emanati in attuazione ed a completamento dello stesso.
- 7.2 Il Gestore provvede all'ordinaria e straordinaria gestione del servizio.
- 7.3 Il Gestore si impegna ad osservare ed a far osservare, nei limiti della propria competenza, le norme di Legge ed i regolamenti vigenti in materia.
- 7.4 Il Gestore è direttamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi della gestione ed erogazione del servizio.

## **Art. 8 - Carattere del Servizio**

- 8.1 Il Servizio ha natura di servizio pubblico.
- 8.2 Il Servizio dovrà avere carattere di regolarità, continuità ed economicità.
- 8.3 Il Gestore dovrà garantire un Servizio di qualità, la parità di trattamento e l'assoluta imparzialità fra i Clienti.
- 8.4 Eventuali situazioni di impossibilità di accesso alla rete di distribuzione vanno motivate dal Gestore e comunicate sia al Comune che all'Autorità dell'Energia Elettrica ed il Gas.

## **Art. 9 - Sospensioni del Servizio per cause di forza maggiore e di esigenze tecniche**

- 9.1 L'esecuzione del Servizio potrà essere sospesa dal Gestore solo per cause di forza maggiore salvo quanto previsto al comma 3° del presente Articolo.

- 9.2 In caso di forza maggiore, il Gestore deve provvedere a ripristinare il regolare servizio al più presto al fine di arrecare ai Clienti il minor disagio possibile.
- 9.3 In caso di esigenze tecniche, sempre che non sia possibile provvedere senza sospendere l'erogazione del Servizio, il Gestore è tenuto ad informare almeno con 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo il Comune e l'utenza interessata mediante affissione di manifesti e/o apposite comunicazioni contenenti il giorno, l'ora di interruzione e ripristino del Servizio.
- 9.4 Le ipotesi di sospensione del Servizio di cui ai commi precedenti non costituiscono titolo per qualsivoglia richiesta di indennizzo tra le Parti.
- 9.5 Le ipotesi di sospensione del Servizio di cui al comma 2° non potranno esser invocate quali inadempimenti contrattuali. L'ipotesi di sospensione del Servizio di cui al comma 3° potrà essere invocata dal Comune quale inadempimento contrattuale esclusivamente qualora si ripeta con eccessiva frequenza arrecando un rilevante danno ai Clienti.

## **Art. 10 - Sospensioni del Servizio per cause imputabili al Comune**

- 10.1 Qualora la regolare erogazione del Servizio debba essere sospesa a causa di attività poste in essere dal Comune e da attività/eventi autorizzati dalla stessa (ad es. costruzione o lavori di qualsiasi genere) il Comune è obbligato ad informare il Gestore almeno con 10 (dieci) giorni lavorativi di anticipo.
- 10.2 Il Gestore è tenuto ad informare almeno con 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo l'utenza interessata mediante affissione di manifesti e/o apposite comunicazioni contenenti il giorno, l'ora di sospensione e ripristino del Servizio.
- 10.3 Gli oneri derivanti dalla sospensione di Servizio e le spese di informazione dell'utenza di cui al comma precedente si intendono, di regola, a carico del Gestore.
- 10.4 Il Gestore predispose e presenta al Comune per ciascun anno entro il mese di Gennaio un'analitica e dettagliata valutazione dei mancati introiti e dei costi di informazione sostenuti nell'esercizio dell'anno precedente per le sospensioni del Servizio imputabili al Comune. E' rimessa alla valutazione del Comune la determinazione delle modalità di ripartizione della copertura di tali oneri.
- 10.5 Qualora il Comune non rispettasse il preavviso di cui al precedente comma 1°, gli eventuali oneri di cui al comma 3°, debitamente descritti e documentati dal Gestore ed eventualmente soggetti a perizia indipendente, saranno posti a carico del Comune.

## **Art. 11 - Funzioni di indirizzo e vigilanza**

- 11.1 Il Comune esercita la funzione di indirizzo.

- 11.2 Il Comune esercita la funzione di vigilanza mediante l'attenta verifica della documentazione trasmessa dal Gestore e, qualora emergessero gravi carenze nella gestione del Servizio, anche mediante ispezioni – direttamente o per il tramite di operatori incaricati – al fine di verificare il regolare funzionamento del Servizio in relazione agli standard di qualità/quantità – riportati nel “*Disciplinare tecnico per l'affidamento in concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano*“ e nelle “*Condizioni contrattuali del servizio di distribuzione gas metano ai Clienti della rete cittadina - Carta del Servizio*” e l'efficienza della distribuzione, nonché lo scrupoloso rispetto delle norme relative alla sicurezza pubblica.
- Durante le ispezioni, di cui dovrà essere dato preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, il Gestore garantirà l'assistenza agli operatori incaricati e la massima collaborazione. Delle ispezioni verrà redatto, in duplice copia, un dettagliato verbale da trasmettere al Comune ed al Gestore.
- 11.3 Nelle circostanze di cui al comma precedente, il Comune si riserva inoltre la facoltà di far verificare, in contraddittorio con un operatore incaricato dal Gestore, la rispondenza delle caratteristiche del gas distribuito, in merito al potere calorifico ed alla pressione, secondo quanto disposto nel presente Contratto al successivo Art.18. Delle verifiche verrà redatto, in duplice copia, un dettagliato verbale da trasmettere al Comune ed al Gestore.
- 11.4 Qualora a seguito dell'ispezione il Comune accertasse il mancato rispetto del *Piano Investimenti* previsto in offerta secondo quanto dispone l'Art.15.2, nonché gravi carenze nella gestione del Servizio, provvederà a notificare alla Società la diffida, di cui al successivo Art.25, comma 2° del presente Contratto.

## **Art. 12 - Obblighi del Comune**

- 12.1 Il Comune, per tutto il periodo di affidamento del Servizio, consente alla Società di utilizzare il suolo ed il sottosuolo pubblico per gli scopi attinenti alla gestione ed erogazione del Servizio nonché per la realizzazione, gestione, manutenzione ed estensione della rete e degli impianti. In particolare, il Comune concede alla Società il diritto alla posa in opera di tubazioni principali e secondarie, delle opere accessorie (manufatti e cabine), nonché di cavi aerei o in tubazioni, di potenza o telefonici, strumentali alla gestione del Servizio.
- 12.2 Il Comune si impegna a sostenere e favorire il Gestore anche attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti il Servizio di sua competenza.
- 12.3 Relativamente ai termini ed alle condizioni di Concessione d'uso di reti ed impianti strumentali alla gestione ed erogazione del servizio si rinvia al già citato “*Disciplinare di*

*affidamento in Concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano”.*

## **Art. 13 - La gestione ordinaria del Servizio**

13.1 La gestione ordinaria concerne tutte le prestazioni tecniche ed amministrative per mezzo delle quali si assicura la continuità e la costante affidabilità, sicurezza ed efficienza del Servizio, avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione ordinaria, i controlli programmati e periodici, i collaudi e gli interventi conservativi, previsti dalla Legge e dalle norme della buona tecnica.

13.2 Il Gestore si impegna pertanto ad eseguire a suo esclusivo giudizio e responsabilità tutte le attività inerenti e conseguenti la gestione del Servizio e, in particolare:

- a) a provvedere alla distribuzione del gas nelle strade già canalizzate a tutti coloro che ne faranno richiesta, per i diversi usi consentiti, nelle quantità e con le modalità di prelievo ed impiego compatibili con i vincoli tecnici degli impianti esistenti, previsti nel *“Disciplinare tecnico per l'affidamento in concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano“* e nelle *“Condizioni contrattuali del servizio di distribuzione gas metano ai Clienti della rete cittadina - Carta del Servizio”*
- b) a provvedere all'esecuzione a propria cura e spese, utilizzando anche propri appositi laboratori di analisi, dei necessari controlli qualitativi, le cui tipologie e cadenze saranno stabilite dal Gestore;
- c) a provvedere alla manutenzione programmata preventiva con specifiche attrezzature ed il monitoraggio continuo, anche eventualmente a mezzo di impianti di telecontrollo operativi 24 ore su 24, del funzionamento degli impianti e della rete gas metano;
- d) a soddisfare con la massima tempestività le chiamate di emergenza dei Clienti, per guasti, fughe, odore di gas od altro potenzialmente pericoloso, assicurando un servizio di pronto intervento;
- e) a favorire e promuovere la diffusione dell'informazione sull'uso razionale dell'energia e sulla sicurezza degli impianti;
- f) ad incassare tutti gli importi derivanti dall'erogazione del servizio, dai contributi dei Clienti e/o degli altri Enti, sia pubblici sia privati, dei proventi di qualsiasi natura o specie. Tali importi saranno di competenza esclusiva del Gestore senza alcun obbligo di rendicontazione nei confronti del Comune;
- g) a provvedere alla installazione dei misuratori d'utenza, alla loro rimozione in caso di cessazione definitiva, alla chiusura e riapertura in caso di subentro di nuovo Cliente, alla

relativa prova di tenuta estesa anche al misuratore, alla messa in esercizio ed a quant'altro necessario;

- h) a provvedere agli allacciamenti alla rete di distribuzione ed alle modificazioni degli impianti esistenti richiesti dai Clienti dietro versamento di un contributo di allacciamento a fondo perduto;
- i) ad acquisire i diritti di servitù o i diritti necessari nel caso di utilizzo di aree non di proprietà;
- j) ad allestire appositi uffici aperti al pubblico, per svolgere i vari adempimenti inerenti al Servizio e per ricevere suggerimenti/lamentele dell'Utenza. Copia dei principali suggerimenti/lamentele ricevuti sarà inviata annualmente dal Gestore al Comune;
- k) a garantire, per la continuità dell'esercizio, apposito servizio di reperibilità e di pronto intervento, con disponibilità di 24 ore su 24 e per tutti i giorni dell'anno;
- l) a stipulare e a gestire il rapporto contrattuale con i fornitori del gas, nonché ogni altro accordo con terzi necessario per l'esecuzione di tutte le attività relative al servizio;
- m) ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria del Sistema di reti ed impianti di distribuzione del gas, nonché degli impianti annessi;
- n) a fornire al Comune copia di eventuali informazioni statistiche necessarie ad adempiere agli obblighi a cui il Comune è tenuto in ottemperanza della vigente normativa ovvero per propri studi/relazioni interne all'Amministrazione.

13.3 Il Gestore dovrà realizzare – o far realizzare a sua cura – le opere di allacciamento della rete di distribuzione gas sino al punto di consegna, in conformità alle norme vigenti nonché secondo un razionale criterio di sicurezza e buona tecnica, in favore di richiedenti che abbiano stipulato con il Gestore un regolare rapporto di clientela ovvero su richiesta di altri operatori del settore che abbiano essi stipulato un regolare rapporto di clientela.

13.4 Relativamente agli interventi che comportino manomissioni del manto stradale e/o marciapiedi, il Gestore dovrà comunicare al Comune con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni l'inizio dei lavori, fatta eccezione nei casi di forza maggiore (ad es. ricerca e riparazione dispersioni) per i quali il Gestore dovrà comunque dare tempestiva comunicazione al Comune. Il Gestore dovrà, in ogni caso, provvedere al tempestivo ripristino a regola d'arte della pavimentazione manomessa.

## **Art. 14 - La gestione straordinaria del Servizio**

14.1 La gestione straordinaria concerne ogni prestazione tecnica ed ogni attività finalizzata a modificare, potenziare, ampliare o rinnovare reti ed impianti già in esercizio, la posa in opera

di nuove canalizzazioni per l'estensione del servizio, nonché la realizzazione di nuovi impianti tecnologici.

14.2 La gestione straordinaria verrà posta in essere dal Gestore sulla base di un *Piano Investimenti*, di cui al successivo Art.15, e secondo termini, condizioni e modalità riportate nel citato “*Disciplinare di affidamento in concessione d’uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano*”.

## **Art. 15 - Gli investimenti**

15.1 Il Gestore provvederà ad effettuare gli investimenti volti a favorire il miglioramento complessivo del Servizio, l'equilibrato sviluppo di reti ed impianti ed una sempre maggiore affidabilità e sicurezza dell'intero sistema di gestione ed erogazione del Servizio.

15.2 A tal fine, il Gestore si impegna ad eseguire il *Piano Investimenti* sottoposto all'atto della presentazione della propria offerta.

15.3 Nel *Piano Investimenti* dovranno essere sinteticamente specificate la provenienza delle risorse utilizzate per finanziare singoli o gruppi di investimenti. Il Comune risulterà infatti proprietario dell'opera realizzata in proporzione alla quota finanziata.

15.4 Tutti i progetti di investimento dovranno essere realizzati nel rispetto della vigente normativa e, in particolare, della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti, sicurezza ed ambiente.

## **Art. 16 - Uso razionale delle risorse energetiche**

16.1 Il Gestore si impegna ad incentivare politiche di uso razionale delle risorse energetiche, adottando e promuovendo – per quanto di sua competenza – il miglioramento dei processi tecnologici e l'uso appropriato delle risorse.

## **Art. 17 - Condizioni contrattuali del servizio di distribuzione gas metano ai Clienti della rete cittadina - Carta del Servizio**

17.1 Il documento “*Condizioni contrattuali del servizio di distribuzione gas metano ai Clienti della rete cittadina - Carta del Servizio*” è quello rispettoso della vigente normativa, comprese le direttive dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, nonché le previsioni del presente Contratto, ed è sottoposto in visione al Comune.

17.2 Le variazioni a tale atto che si rendessero necessarie per tenere conto della dinamica del mercato, delle esigenze dei Clienti e delle mutate condizioni di erogazione del servizio dovranno essere preventivamente comunicate al Comune.

Qualora il Comune non si pronunci entro 45 giorni dall'invio, le modifiche proposte saranno considerate approvate. Tali modifiche non dovranno comunque comportare squilibri o vessazioni nel rapporto Gestore – Clienti.

17.3 Il Gestore dovrà assicurare la massima informazione ai Clienti relativamente alle condizioni contrattuali; particolare cura a tale informazione dovrà essere garantita nei periodi in cui le condizioni subiranno delle modificazioni.

## **Art. 18 - Rapporti con i fornitori e caratteristiche del gas**

18.1 Il Comune delega al Gestore senza riserve o eccezioni – nella sua qualità di gestore del Servizio – i rapporti con la SNAM Rete gas e/o altri fornitori per la definizione ed il perfezionamento dei contratti di fornitura del gas, per definire i punti di presa ed ogni quant'altro necessario ad assicurare la regolarità, continuità ed economicità delle forniture.

18.2 Il Gestore sarà direttamente responsabile nei confronti dei fornitori. Resta fermo l'obbligo del Comune di mettere a disposizione del Gestore tutta la documentazione di propria competenza eventualmente richiesta dal fornitore.

18.3 Nel caso di gas prelevato direttamente dal metanodotto, il Gestore è impegnato a distribuirlo ai Clienti nelle identiche condizioni fisico-merceologiche di erogazione del gas del fornitore, con l'aggiunta di odorizzante.

18.4 Nel caso di metano puro, il Gestore si impegna a distribuire il gas ad una pressione minima, misurata immediatamente a monte dei singoli misuratori, indipendentemente dalla ubicazione della presa, del relativo misuratore e del calibro dello stesso, idonea per gli usi previsti e tale da consentire, da parte dei Clienti, l'uso degli impianti di utilizzazione in condizioni di efficienza e sicurezza.

18.5 Ad eccezione delle ipotesi riportate nei precedenti commi 3° e 4°, la pressione in rete sarà opportunamente regolata e realizzata con i criteri tecnici che il Gestore riterrà più opportuni, tenuto conto delle massime garanzie di sicurezza e qualità, sotto la propria esclusiva responsabilità ed a suo insindacabile giudizio.

## **Art. 19 - Responsabilità civile, penale ed amministrativa**

- 19.1 Per effetto del presente atto e per l'intera durata dell'affidamento del Servizio, il Gestore assume ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa sollevando il Comune per eventuali danni a terzi conseguenti alla gestione e l'erogazione del Servizio.
- 19.2 Il Gestore si obbliga a stipulare con accreditata Compagnia Assicuratrice una polizza per la copertura del rischio della responsabilità civile verso terzi connesso alla gestione del Servizio per un massimale adeguato.

## **Art. 20 - Le tariffe**

- 20.1 Al Gestore competono integralmente le tariffe stabilite quale corrispettivo del Servizio, determinate secondo i metodi e le procedure previsti dalla normativa vigente e dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
- 20.2 Al Gestore competono altresì i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività collaterali quali progettazioni, direzione lavori, consulenze e simili, pur se realizzate utilizzando il personale e le strutture del servizio.
- 20.3 Le tariffe dei servizi accessori sono fissate dal Gestore nel rispetto della normativa vigente e sono determinate secondo le specifiche normative dettate dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
- 20.4 Il Gestore dovrà assicurare la massima chiarezza e trasparenza nella compilazione delle tariffe.

## **Art. 21 - La qualità del Servizio erogato**

- 21.1 Le Parti concordano di assumere quale riferimento per valutare la qualità del Servizio erogato gli indicatori riportati nelle *“Condizioni contrattuali del servizio di distribuzione gas metano ai Clienti della rete cittadina - Carta del Servizio”*, da adottare in adempimento al D.P.C.M. 27 Gennaio 1998, che disciplinerà in dettaglio i rapporti con l'utenza. Nel caso tale documento venga di fatto sostituito da altra fonte sarà quest'ultima a disciplinare nel dettaglio la qualità del Servizio erogato.
- 21.2 Nel nuovo documento relativo alle *“Condizioni contrattuali del servizio di distribuzione gas metano ai Clienti della rete cittadina - Carta del Servizio”* verranno specificati, accanto agli indicatori inseriti nel documento di gara, gli obiettivi perseguiti dal Gestore – anche in considerazione degli standard medi di settore e della vigente normativa – e la percentuale minima di conseguimento degli stessi in termini percentuali.
- 21.3 E' obiettivo del Gestore migliorare costantemente il conseguimento degli obiettivi.

## **Art. 22 - La qualità del Servizio percepita dai Clienti**

22.1 Le Parti identificano i seguenti ambiti di riferimento, indicativi ma non esaustivi, per valutare la qualità del Servizio percepita sia dai Clienti civili che in deroga:

- a) fornitura del Servizio:
  - assenze interruzioni brevi;
  - assenze interruzioni prolungate.
  
- b) accessibilità:
  - individuazione addetti;
  - cortesia e competenza sportelli;
  - cortesia e competenza numero verde;
  - disponibilità temporale sportelli;
  - disponibilità dei servizi di emergenza.
  
- c) assistenza tecnica:
  - ripristino in caso di guasti;
  - rapidità appuntamenti e rispetto degli stessi;
  - preavvertimento distacco;
  - rapidità allaccio;
  - rapidità servizi di emergenza.

22.2 E' obiettivo del Gestore far sì che le valutazioni sulla qualità del Servizio fornite dalle due categorie di Clienti ai sensi del successivo Art.23 (espresse in indici di *Customer Satisfaction* in centesimi), risultino, per ciascuno dei 3 (tre) ambiti di riferimento, almeno in linea con i valori medi del settore.

## **Art. 23 - Monitoraggio del Servizio**

23.1 Il Gestore procederà ad eseguire un programma di rilevazione annuale della qualità del Servizio erogato rispetto agli standard contenuti nelle “*Condizioni contrattuali del servizio di distribuzione gas metano ai Clienti della rete cittadina - Carta del Servizio*”.

23.2 Il Gestore procederà altresì ad eseguire un programma di rilevazione annuale della qualità del Servizio percepita dai cittadini sui parametri di cui al precedente Articolo 22.

23.3 Le rilevazioni sulla qualità del Servizio, di cui ai precedenti commi 1° e 2°, verranno riportate in un Rapporto annuale.

23.4 Il Rapporto annuale analizzerà altresì le modalità di determinazione delle tariffe sia per l'erogazione del Servizio, sia per le attività accessorie, nonché andamento delle stesse nel periodo considerato.

23.5 Il Gestore consegnerà entro il mese di marzo di ciascun anno al Comune il Rapporto annuale. Il Gestore provvederà a portare a conoscenza dei Clienti i principali dati del Rapporto, tramite mezzi di comunicazione e mediante associazioni – comitati dei Clienti.

## **Art. 24 - Cessione del Contratto**

24.1 Il Gestore non può cedere o trasferire a terzi i diritti nascenti dal presente Contratto.

24.2 Le fusioni del Gestore con altre Società non costituiranno cessione di Contratto.

24.3 In ogni caso, le operazioni di fusione avranno l'effetto di far assumere, dalla Società incorporante o dalla nuova Società risultante dalla fusione, tutti i diritti e gli obblighi del Gestore dipendenti dal presente Contratto.

## **Art. 25 - Risoluzione del Contratto**

25.1 Il Comune avrà diritto alla risoluzione del presente Contratto e, conseguentemente, alla revoca dell'affidamento del Servizio, nei seguenti casi:

- a) in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento del Gestore;
- b) in caso di gravi e reiterati inadempimenti nella gestione del Servizio o nella esecuzione del presente Contratto, qualora imputabili alla diretta responsabilità del Gestore e tali da pregiudicare in modo rilevante l'erogazione del Servizio e l'integrità del patrimonio concesso in uso;
- c) in caso di cessione del Contratto di cui al precedente Art.24;
- d) in caso di risoluzione del *“Disciplinare di affidamento in Concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano”* tra il Comune ed il Gestore.

25.2 Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, prima di pronunciare la revoca dall'affidamento del Servizio, il Comune prenderà atto delle motivazioni del Gestore relativamente all'inadempimento o notificherà allo stesso una diffida nella quale prescriverà un congruo termine per rimuovere l'inadempienza.

Decorso tale termine senza che il Gestore abbia provveduto, sempre che ciò non sia dovuto a comprovate cause di forza maggiore, il Comune potrà revocare tramite comunicazione scritta

al Gestore l'affidamento del Servizio. E' facoltà del Comune, in tale circostanza, pretendere dal Gestore la rifusione di spese, oneri e danni subiti per dolo o colpa grave della stessa.

## **Art. 26 - Revoca dell'affidamento**

26.1 Il Comune può revocare l'affidamento del Servizio, oltre che per i casi di cui al precedente Art.25, anche ove ragioni di pubblico interesse – gravi, inderogabili ed urgenti – dovessero richiedere l'adozione di tale provvedimento, previo preavviso di almeno 6 (sei) mesi. In tale circostanza le Parti concordano un equo indennizzo in favore del Gestore.

26.2 La revoca dell'affidamento comporterà altresì l'obbligo per il Gestore di consegnare al Comune il complesso dei beni secondo quanto disposto dall'Art.19 del "*Disciplinare di affidamento in Concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano*" tra il Comune ed il Gestore.

## **Art. 27 - Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione inerente il presente Contratto dovrà essere inviata:

- ◆ Comune di Cinisello Balsamo - Servizio .....
- Via ....., n. .... – Cap. ....
- c.a.: Sig. ....
- ◆ Gestore: .....
- Via ....., n. .... – Cap. ....
- c.a.: Sig. ....

## **Art. 28 - Spese**

28.1 Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto sono a carico del Gestore.

## **Art. 29 - Tentativo Obbligatorio di Conciliazione**

29.1 Qualora ed in qualsiasi momento fra il Comune ed il Gestore sorgano contestazioni sulla interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto del presente Contratto, ciascuna Parte potrà notificare all'altra, mediante lettera A/R, l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto.

29.2 Le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza, ricorrendo, qualora la questione sia di natura

tecnica, al parere di un esperto nominato di comune accordo (tentativo obbligatorio di conciliazione). Il compenso dell'esperto, per l'espletamento dell'incarico, verrà ripartito equamente tra le Parti.

## **Art. 30 - Controversie**

30.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione od esecuzione del presente atto, se non pervenuta soluzione ricorrendo a quanto previsto nel precedente Art.29, sarà rimessa alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo giusto Art.33 D. Lgs. 31 Marzo 1998 n.80.

30.2 Peraltro la risoluzione delle controversie concernenti diritti patrimoniali verrà rimessa alle determinazioni di un collegio arbitrale composto di tre membri.

30.3 Il procedimento di nomina degli arbitri e le regole di rito saranno disciplinate dagli Artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

30.4 Il Collegio arbitrale avrà sede in Cinisello Balsamo e dirimerà la controversia secondo diritto in via rituale.

ALLEGATI:

*Sub "A"*: Procura Poteri

## **SOMMARIO**

	<b>Pag</b>
<b>ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 2 - OGGETTO .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 3 - CORRISPETTIVO .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 4 - CONCESSIONE D'USO DI BENI ED IMPIANTI .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 5 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 6 - IL COMUNE .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 7 - IL GESTORE.....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 8 - CARATTERE DEL SERVIZIO.....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 9 - SOSPENSIONI DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE E DI ESIGENZE TECNICHE .....</b>	<b>9</b>
<b>ART.10 - SOSPENSIONI DEL SERVIZIO PER CAUSE IMPUTABILI AL COMUNE</b>	<b>10</b>
<b>ART.11 - FUNZIONI DI INDIRIZZO E VIGILANZA .....</b>	<b>10</b>
<b>ART.12 - OBBLIGHI DEL COMUNE.....</b>	<b>11</b>
<b>ART.13 - LA GESTIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO .....</b>	<b>12</b>
<b>ART.14 - LA GESTIONE STRAORDINARIA DEL SERVIZIO .....</b>	<b>13</b>

<b>ART.15 - GLI INVESTIMENTI .....</b>	<b>14</b>
<b>ART.16 - USO RAZIONALE DELLE RISORSE ENERGETICHE .....</b>	<b>14</b>
<b>ART.17 - CARTA DEI SERVIZI E CONDIZIONI CONTRATTUALI.....</b>	<b>14</b>
<b>ART.18 - RAPPORTI CON I FORNITORI E CARATTERISTICHE DEL GAS .</b>	<b>15</b>
<b>ART.19 -RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE ED AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>15</b>
<b>ART.20 - LE TARIFFE.....</b>	<b>16</b>
<b>ART.21 - LA QUALITÀ DEL SERVIZIO EROGATO .....</b>	<b>16</b>
<b>ART.22 - LA QUALITÀ DEL SERVIZIO PERCEPITA DAI CLIENTI .....</b>	<b>17</b>
<b>ART.23 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO.....</b>	<b>17</b>
<b>ART.24 - CESSIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>18</b>
<b>ART.25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>18</b>
<b>ART.26 - REVOCA DELL’AFFIDAMENTO.....</b>	<b>19</b>
<b>ART.27 - COMUNICAZIONI .....</b>	<b>19</b>
<b>ART.28 - SPESE .....</b>	<b>19</b>
<b>ART.29 - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE.....</b>	<b>19</b>
<b>ART.30 - CONTROVERSIE.....</b>	<b>20</b>

**DISCIPLINARE TECNICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
D’USO DEL DIRITTO DI UTILIZZO DI RETI ED IMPIANTI PER LA  
GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL  
TERRITORIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO**

In ....., l’anno 2005, il ..... sono comparsi i Signori:

....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica in  
....., Via ....., Dirigente/Responsabile Servizio ..... del  
Comune di Cinisello Balsamo il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune stesso,  
autorizzato a rappresentarlo ai sensi dell’Art. ... del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267 e dell’Art.  
..... del vigente

Statuto del Comune di Cinisello Balsamo con sede in Piazza Confalonieri 5, .Codice Fiscale e Partita I.V.A.  
n. ....;

(di seguito per brevità “Comune”)

**E**

....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica in  
....., Via ....., il quale interviene al presente atto in rappresentanza della  
..... - ....., con sede in ..... n. ...., avente Codice  
Fiscale e Partita I.V.A. n. ...., nella sua qualità di ....., munito dei necessari poteri,  
giusta ....., allegata al presente disciplinare *sub* “A”;

(di seguito per brevità “Gestore”)

(di seguito congiuntamente “Parti”)

**P R E M E S S O**

1. che con atto n. .... del ..... 2005, il Consiglio Comunale ha deliberato di affidare a terzi il pubblico Servizio di distribuzione del gas metano a mezzo di rete urbana nel proprio territorio comunale;

2. che il Comune ha bandito una gara pubblica per l'individuazione del soggetto terzo affidatario della gestione del pubblico Servizio di distribuzione del gas metano nei succitati territori comunali;
3. che con atto n. .... del ..... 2005, il dirigente ha preso atto delle risultanze della Commissione all'uopo istituita per l'individuazione del soggetto di cui alla precedente premessa e per l'effetto ha affidato in esclusiva al Gestore l'esercizio del pubblico servizio di distribuzione del gas e dei servizi ad esso accessori negli interi territori comunali succitati, nonché ha disposto, in ottemperanza alle disposizioni di legge in vigore, l'affidamento delle reti ed impianti per la gestione del servizio gas, in via esclusiva, al Gestore in regime di Concessione;
4. che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.164, del 23 Maggio 2000 e segnatamente ai sensi dell'Art.14, la durata dell'affidamento del pubblico Servizio in questione è stato determinato in 12 (dodici) anni e la Concessione d'uso di reti ed impianti deve intendersi necessariamente di pari durata;
5. che è necessario regolare l'affidamento della gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas mediante un apposito *“Disciplinare tecnico per l'affidamento in concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano”*;
6. che con atto n. .... del ..... 2005, il Consiglio Comunale ha approvato il presente Schema di *“Disciplinare tecnico per l'affidamento in concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano”* ed ha delegato il Sig. ...., Dirigente/Responsabile Servizio ..... del Comune, nato a ..... il ....., ad intervenire in nome e per conto del medesimo Comune alla stipula del Disciplinare stesso attribuendogli la facoltà di apportarvi le modifiche di stile che si rendessero necessarie per una migliore definizione del testo, senza tuttavia alterare la sostanza della bozza approvata dal Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

## **Art. 1 - Premesse ed allegati**

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

## **Art. 2 - Definizioni**

2.1 Nell'interpretazione delle condizioni generali e speciali del presente *“Disciplinare tecnico per l'affidamento in concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti per la gestione del*

*servizio di distribuzione del gas metano*”, le seguenti parole hanno il significato ad esse di seguito assegnato:

“**Comune**” dovrà intendersi il Comune di Cinisello Balsamo

“**Gestore**” dovrà intendersi la ..... titolare della Concessione d’uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti per la gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano;

“**Parte**” dovrà intendersi indifferentemente il Comune o il Gestore, considerati parti in questo Disciplinare;

“**Territorio**” dovrà intendersi l’intera area del territorio comunale di Cinisello Balsamo, compresi gli eventuali terreni, esterni a detta area, su cui sorgono gli impianti oggetto del presente affidamento;

“**Condotta**” e “**Conduttura**” dovranno intendersi le tubazioni di adduzione, trasporto e stoccaggio di gas metano;

“**Rete**” dovrà intendersi l’insieme delle condotte e condutture per l’adduzione, la distribuzione e l’eventuale stoccaggio del gas metano;

“**Allacciamento**” dovrà intendersi il tratto di tubazione di collegamento dalla condotta al contatore del singolo utente;

“**Disciplinare**” dovrà intendersi il presente “*Disciplinare tecnico per l’affidamento in concessione d’uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano*”,

“**Sistema**” complesso di reti, impianti ed altri beni indicati nelle planimetrie allegate al presente disciplinare *sub* “B” che risultano descritti nell’allegato al presente disciplinare *sub* “C”;

### **Art. 3 - Oggetto del Disciplinare**

3.1 Il Comune affida in Concessione al Gestore il diritto all’utilizzo del Sistema di reti ed impianti così come descritto nei citati allegati *sub* “B” e *sub* “C”.

3.2 Il Gestore, cui è stata affidata anche la gestione del Servizio di distribuzione del gas per 12 (dodici) anni, e per la quale è autorizzato a percepire dai Clienti un corrispettivo per i servizi erogati, determinato sulla base della vigente normativa secondo i termini e le condizioni riportate nel Contratto di Servizio, assume a suo carico tutti gli oneri di gestione del Sistema come di seguito precisati.

3.3 In particolare, il Gestore si impegna a realizzare a propria cura e spese le opere nel territorio del Comune previste nel Piano degli investimenti, presentato dal Gestore stesso all’atto della partecipazione alla gara, allegato al presente Disciplinare *sub* “D” per farne parte integrante e sostanziale.

## **Art. 4 - Esclusività del Disciplinare**

- 4.1 Il diritto di utilizzo del Sistema è concesso in esclusiva al Gestore per tutta la durata del Disciplinare.
- 4.2 Il Comune si impegna a non consentire a terzi il collocamento nel Territorio di condutture ed impianti analoghi a quelli appartenenti al Sistema.

## **Art. 5 - Durata del Disciplinare**

- 5.1 La Concessione d'uso dei beni è di pari durata dell'affidamento diretto del servizio di distribuzione gas, di cui all'Art.5.1 del Contratto di Servizio.
- 5.2 Il Disciplinare produrrà effetti fra le Parti dalla data della sua stipula.

## **Art. 6 - Proprietà del Sistema**

- 6.1 Le reti di primo impianto, costituite dalle condotte stradali di trasporto e dalle reti di distribuzione, complete delle apparecchiature e degli accessori di regolazione della pressione, della misura, di manovra e controllo occorrenti ad assicurare il servizio nel concentrico e nelle zone periferiche, costituenti il Sistema, così come descritti nel citato allegato *sub "C"* al presente Disciplinare, sono interamente di proprietà comunale.
- 6.2 Per il periodo di durata dell'affidamento, sono nella piena disponibilità del Gestore, il quale ne assume piena e totale responsabilità mantenendo sollevato ed indenne, sia civilmente che penalmente, il Comune da ogni e qualsiasi danno che potesse derivare dalla presenza e dall'uso del suddetto Sistema durante il periodo di affidamento.
- 6.3 Tutte le opere appartenenti al Sistema, realizzate con i contributi pubblici, saranno individuate in apposito registro tenuto dal Gestore e controfirmato dalle Parti, con riferimento allo stato finale dei lavori, approvato dal Comune, che provvederà ad aggiornarlo sulle modifiche apportate agli impianti stessi.
- 6.4 Le condizioni alla scadenza saranno regolate dal decreto legislativo 23 maggio 2000 n° 164 (in particolare Art.14 commi 4 e 8). Gli impianti dichiarati reversibili ed il piano degli investimenti saranno quelli presentati in sede di offerta dall'Affidatario. La gestione dovrà comunque garantire la massima copertura dell'investimento e la sua remunerabilità entro i termini della durata convenuta.
- 6.5 Tutte le opere realizzate con i contributi pubblici sono da considerarsi da subito gratuitamente reversibili e di proprietà del Comune che le affida in gestione al Gestore.

- 6.6 Tutti gli interventi volti a garantire il funzionamento degli stessi impianti costituiscono investimenti a totale carico del Gestore senza che nulla sia innovato quanto al regime di proprietà.
- 6.7 Le nuove reti ed i nuovi impianti di potenziamento e di estensione del Sistema, realizzati nel corso della validità del presente Disciplinare, costruiti a spese del Gestore, compresi i contributi dell'utenza, saranno di proprietà esclusiva di quest'ultimo e dovranno essere trasferiti alla scadenza della Concessione, a titolo oneroso, al Comune come indicato nel successivo Art.19.

## **Art. 7 - Responsabilità del Gestore**

- 7.1 Con decorrenza dalla data di stipula del presente Disciplinare, il Gestore sarà il solo ed unico responsabile della corretta ed efficiente gestione del Sistema nell'osservanza delle norme di buona tecnica e del presente Disciplinare.
- 7.2 Il Gestore sarà pertanto responsabile dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale e del reperimento dei capitali per gli investimenti.
- 7.3 Il Gestore ha l'obbligo di tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa di terzi connessa all'uso del Sistema da parte del Gestore in forza della Concessione d'uso rilasciata con il Disciplinare.
- 7.4 Il Gestore si impegna ad osservare tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di qualsivoglia Autorità, vigenti o che entrassero in vigore durante l'efficacia del Disciplinare e che abbiano attinenza con la sua esecuzione, nonché ad ottenere tutti i necessari permessi, autorizzazioni, licenze e nullaosta da parte di Comuni, Province, ANAS, FF.SS., S.p.A. o altra Autorità o Ente interessato.
- 7.5 Il Gestore si impegna a stipulare, a propria cura e spese, gli atti di costituzione di servitù per la posa di nuove condotte lungo le vie private, ad ottenere le necessarie autorizzazioni per i lavori di manutenzione che si rendessero necessari in proprietà private.
- 7.6 Il Gestore è responsabile della esecuzione dei lavori, a sue cure e spese, di manutenzione, riparazione, allacciamenti, posa di nuove condotte per estensioni o potenziamenti di reti e costruzione di impianti, nonché del ripristino a regola d'arte delle strade manomesse.

## **Art. 8 - Responsabilità del Comune**

- 8.1 Il Comune si impegna a sostenere e favorire l'attività del Gestore attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti alla gestione del servizio attribuito al Gestore stesso, ricadenti nella sua competenza e titolarità quali, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguire, le autorizzazioni per la collocazione di reti ed impianti nei territori comunali, l'acquisizione di contributi ed incentivi finanziari che si rendessero disponibili con leggi ordinarie, speciali o comunitarie.

8.2 Il Comune affiderà a titolo gratuito al Gestore il diritto di posa sul territorio delle condotte principali e secondarie, delle opere ed impianti accessori, nonché di cavi, aerei o in tubazioni, di potenza, telefonici o in fibra ottica, nonché sistemi di protezione catodica, tutti necessari alla gestione del Sistema.

8.3 Il Comune comunicherà tempestivamente al Gestore i piani e i programmi di sviluppo urbanistico (nuovi insediamenti abitativi o nuove urbanizzazioni) ed industriale (nuovi insediamenti produttivi) onde acquisire eventuali osservazioni e consentire al Gestore una opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria degli investimenti relativi ad eventuali potenziamenti o estensioni del Sistema.

8.4 Il Comune provvederà a disciplinare la sistemazione nel sottosuolo, nonché nel soprassuolo, delle future opere, qualunque natura esse abbiano, al fine di evitare interferenze materiali o tecniche o danneggiamenti alla rete e degli impianti di distribuzione del gas metano per correnti vaganti o altra causa. In particolare, il Comune – ai fini di garantire la massima sicurezza ed evitare di recare danno a reti ed impianti – nell'autorizzare i lavori di terzi nell'ambito del territorio comunale prescriverà, tra l'altro, l'obbligo di:

- a) assumere presso il Comune le informazioni che possono interessare la rete gas metano, prima di iniziare i lavori;
- b) preavvisare il Comune dell'inizio dei lavori, informandolo, altresì, della loro natura;
- c) segnalare immediatamente al Comune gli eventuali danni e provvedere al relativo risarcimento del Comune.

8.5 Il Comune – ai fini di assicurare la massima sicurezza del Sistema – è espressamente autorizzato a prescrivere ai Clienti opere particolari di protezione, specialmente gli incroci di servizi.

8.6 Il Comune comunicherà, con congruo anticipo al Gestore, le modifiche a Regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sul servizio, acquisendone parere non vincolante.

## **Art. 9 - Lavori di manutenzione ed eventi eccezionali**

9.1 Il Gestore dovrà, a sua cura e spese e fornendo tutti i ricambi, i materiali di consumo ed i mezzi d'opera, provvedere:

- a) alla manutenzione programmata dei beni costituenti il Sistema ricevuti in Concessione d'uso;
- b) alla manutenzione straordinaria di tutti i beni costituenti il Sistema ricevuti in Concessione d'uso;

- c) alla riparazione di tutti i beni del Sistema provvedendo alla sostituzione delle parti danneggiate o usurate, intendendosi per tale anche la sostituzione di condotte con l'uso di tecnologie tradizionali o innovative.
- 9.2 Il Gestore provvederà pertanto a costituire e mantenere in magazzino parti di ricambio con livelli adeguati di scorte tali da assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione, riducendo al minimo indispensabile i tempi di fermata degli impianti e di interruzione nell'erogazione del servizio.
- 9.3 Il Gestore dovrà provvedere, reperendo i mezzi finanziari necessari, alle opere di ricostruzione e ripristino che si rendessero necessarie a seguito di eventi eccezionali, caso fortuito o forza maggiore, per assicurare la continuità del servizio.
- 9.4 Prima dell'inizio dei lavori di cui sopra, o contestualmente all'esecuzione dei lavori a seconda della gravità del danno e dell'urgenza dell'intervento, il Gestore dovrà fare eseguire una perizia tecnica da un perito indipendente, in cui risultino le cause che hanno originato il danno e la stima del costo di ricostruzione o ripristino delle opere danneggiate. Dette perizie dovranno dal Gestore essere trasmesse alla Compagnia Assicuratrice.

## **Art. 10 - Esecuzione in danno dei lavori di manutenzione**

- 10.1 Se il Gestore non esegue le prestazioni di cui all'Art.9 e non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da cause a lui non imputabili, il Comune potrà costituire in mora il Gestore mediante intimazione scritta.
- 10.2 Trascorse 48 ore dalla messa in mora senza risultato, il Comune potrà provvedere, a spese del Gestore, ad eseguire i lavori necessari ad assicurare il buon funzionamento di detti impianti ed opere.

## **Art. 11 - Rinnovo, ricostruzione e ripristino di impianti**

- 11.1 Il rinnovo di impianti dovrà essere progettato e programmato dal Gestore, incorporando nei nuovi macchinari, apparecchiature ed impianti, i miglioramenti tecnologici e le modificazioni che la perizia, l'esperienza e la tecnologia offrono.
- 11.2 Il rinnovo tal quale, per usura o vetustà, deve quindi essere inteso come sostituzione di macchinari, apparecchiature ed impianti con altri aventi prestazioni non inferiori a quelle precedenti.

## **Art. 12 - Potenziamento ed estensione del Sistema**

- 12.1 Il Gestore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla progettazione, appalto, costruzione, collaudo e messa in servizio di tutte le opere di potenziamento del Sistema che comportino la costruzione di nuove reti ed impianti o il potenziamento di quelli esistenti, nonché la sostituzione di condotte con nuove condotte di diametro maggiore o la posa di nuove condotte di collegamento con incremento del patrimonio produttivo aziendale, in attuazione dei piani e programmi di sviluppo a breve-medio-lungo periodo.
- 12.2 Il Gestore dovrà provvedere alla progettazione, appalto, costruzione, collaudo e messa in servizio di tutte le opere occorrenti per la progressiva estensione delle reti di condotte a fronte di nuovi insediamenti abitativi e produttivi o di nuove urbanizzazioni, in attuazione dei piani e programmi di sviluppo a breve-medio-lungo periodo.
- 12.3 Per la realizzazione delle opere di potenziamento del Sistema, il Gestore ha il compito di reperire i mezzi finanziari necessari, con il diritto di accedere ai contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e dell'Unione Europea, alle linee di credito agevolate istituite dallo Stato, dalla Regione, dall'Unione Europea, dalla Banca Europea per gli Investimenti e dalla Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa.
- 12.4 Qualora lo ritenesse opportuno ed a fronte di specifiche disponibilità, il Comune potrà finanziare direttamente gli interventi di cui ai precedenti 1° e 2° comma fatto salvo quanto previsto al successivo Art 19.
- 12.5 Tutte le opere di potenziamento del Sistema dovranno essere riportate in apposito registro, di cui al successivo Art.16, specificando, in particolare, la provenienza delle risorse utilizzate per la realizzazione, al fine di consentire l'individuazione della proprietà delle stesse. Le opere realizzate risulteranno infatti di proprietà del Gestore e/o del Comune in proporzione alle quote di finanziamento rispettivamente messe a disposizione.

## **Art. 13 - Dismissioni**

- 13.1 Nel caso di reti o impianti tecnologicamente obsoleti o che comportino costi di manutenzione eccessivamente elevati, il Gestore avrà la facoltà di procedere alla messa fuori servizio ed alla successiva dismissione mediante restituzione del bene al Comune secondo le norme amministrative e di legge in vigore al tempo della dismissione.

## **Art. 14 - Obblighi assicurativi del Gestore**

- 14.1 Il Gestore dovrà assicurare gli impianti, le attrezzature, le reti, i laboratori, i magazzini e gli edifici e mantenere ciascuna parte assicurata per un valore commisurato al valore delle parti che potrebbero essere danneggiate, contro il rischio di perdita, danno o distruzione per incendio, fulmine, terremoto durante l'intero periodo di validità del Disciplinare.
- 14.2 I capitali assicurati saranno aggiornati ogni 5 (cinque) anni, o con cadenza più ravvicinata se il Comune lo riterrà opportuno.
- 14.3 La polizza assicurativa sarà estesa alla responsabilità civile verso terzi per qualsiasi danno che possa essere arrecato in dipendenza all'esercizio degli impianti ed alla esecuzione di lavori. I massimali di responsabilità civile verranno stabiliti dal Comune in conformità alla normativa vigente.
- 14.4 Tutte le somme percepite, in forza di quanto previsto al comma 1° del presente Articolo, a titolo di risarcimento dalla Compagnia Assicuratrice dovranno essere impiegate per la sostituzione o la riparazione delle parti danneggiate, perse o distrutte.

## **Art. 15 - Obblighi di informativa del Gestore ed ispezioni del Comune**

- 15.1 Il Gestore ha il compito di informare il Comune sulla gestione dei beni appartenenti al Sistema concessi in uso per la gestione dei servizi.
- 15.2 A tale scopo dovrà redigere annualmente una relazione nella quale saranno descritti separatamente, con riferimento all'esercizio concluso:
- a) i lavori di manutenzione e di riparazione anche per eventi eccezionali di cui all'Art.9;
  - b) i lavori di rinnovo, ricostruzione e ripristino di cui all'Art.11;
  - c) i lavori e le opere di potenziamento del Sistema di cui all'Art.12;
  - d) le dismissioni di parti del Sistema di cui all'Art.13.
- 15.3 La descrizione dovrà contenere tutti i dati tecnici ed economici identificativi degli interventi di cui alle lettere b), c) e d), nonché una rappresentazione in forma sintetica delle attività di cui alla lettera a).
- 15.4 La relazione, raccordandosi ai piani ed ai programmi di sviluppo, dovrà altresì indicare le previsioni di lavori ed opere di cui al 2° comma per l'esercizio successivo.
- 15.5 Il Gestore si impegna a trasmettere al Comune le informazioni richieste ed a fornire la massima collaborazione per eventuali studi, ricerche ed analisi dallo stesso avviate.
- 15.6 Il Comune ha facoltà di ispezionare, direttamente o per il tramite di tecnici incaricati, il Sistema e verificare il funzionamento dello stesso. Durante le ispezioni, di cui dovrà essere

dato preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, il Gestore garantirà l'assistenza ai tecnici del Comune e la massima collaborazione.

## **Art. 16 - Inventario di reti ed impianti**

16.1 Per rinnovi, ricostruzioni e ripristini di impianti, potenziamento del Sistema, estensioni di reti e nuovi impianti dovrà essere redatto apposito registro tenuto dal Gestore e controfirmato dalle Parti.

## **Art. 17 - Divieto di cessione della Concessione.**

17.1 Il Gestore non può cedere o trasferire a terzi i diritti nascenti dal Disciplinare.

17.2 Le fusioni del Gestore con altre Società non costituiranno cessione di Contratto.

17.3 In ogni caso le operazioni di fusione avranno l'effetto di far assumere dalla Società incorporante o dalla nuova Società risultante dalla fusione, tutti i diritti e gli obblighi del Gestore dipendenti dal presente Disciplinare.

## **Art. 18 - Risoluzione del Disciplinare**

18.1 Il Comune avrà diritto alla risoluzione del Disciplinare, e quindi alla revoca della Concessione, nei seguenti casi:

- a) in caso di risoluzione del Contratto di servizio e revoca dell'affidamento del servizio;
- b) in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento del Gestore;
- c) in caso di gravi e reiterati inadempimenti nella gestione dei servizi o nella esecuzione del presente Disciplinare, qualora imputabili alla diretta responsabilità del Gestore e tali comunque da pregiudicare in maniera rilevante la prestazione del servizio pubblico affidato e l'integrità del patrimonio concesso in uso;
- d) in caso di cessione di cui al precedente Art.17.

18.2 Nel caso di cui alla lettera c) prima di pronunciare la revoca della Concessione, il Comune, sentito il Gestore sulle cause dell'inadempimento, notificherà al Gestore stesso una diffida, con la quale prescriverà un congruo termine per rimuovere le inadempienze. Decorso tale termine senza che il Gestore abbia provveduto, potrà emettere la declaratoria di revoca della Concessione. E' facoltà del Comune, in tale circostanza, pretendere dal Gestore la refusione di spese, oneri e danni subiti per dolo o colpa grave della stessa.

18.3 La revoca della Concessione comporterà altresì l'obbligo per il Gestore di consegnare al Comune il complesso dei beni secondo quanto disposto al successivo Art.19.

## **Art. 19 - Regime dei beni al termine della Concessione**

- 19.1 Al termine del presente Disciplinare gli impianti costituenti il Sistema dovranno essere consegnati al Comune in buono stato d'uso e di funzionamento.
- 19.2 I lavori e le opere eseguite per il rinnovo, la ricostruzione ed il ripristino di tali beni, come meglio specificato all'Art.11, risultano compresi nella tipologia di beni di cui al precedente comma e costituiscono investimenti a totale carico del Gestore.
- 19.3 Alla scadenza dell'affidamento, per le opere realizzate dal gestore, come meglio specificato all'Art.12, autorizzate dal Comune unitamente al relativo piano di ammortamento presentato all'Amministrazione comunale, il gestore avrà diritto a vedersi riconoscere un indennizzo, da parte del gestore subentrante o del Comune, per gli oneri sostenuti e non recuperati, ai sensi dei commi 4, 8 e 9 dell'art. 14 del D. lgs. n° 164/2000.
- 19.4 I lavori e le opere di cui al 3° comma se realizzati esclusivamente con l'apporto finanziario del Comune o grazie a specifici contributi di Legge spettanti al Comune e da esso assegnati al Gestore per la realizzazione delle opere in questione saranno devoluti gratuitamente al Comune e verranno riconsegnati in buono stato d'uso e di funzionamento considerate l'età e l'usura verificatesi.
- 19.5 Qualora i lavori e le opere di potenziamento del Sistema, di cui al precedente Art.12, risultino finanziate in parte secondo le modalità di cui al precedente comma ed in parte con risorse del Gestore, a quest'ultimo verrà liquidata la propria quota di proprietà come specificato nel precedente comma 3 del presente Articolo.

## **Art. 20 - Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione inerente il presente Disciplinare dovrà essere inviata:

Comune di Cinisello Balsamo

Via ....., .. Cap.....

c.a. Sig. ....

Gestore: .....

Via ....., ..... – Cap. ....

c.a. Sig. ....

## **Art. 21 - Le spese**

Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula del presente Disciplinare, sono a carico del Gestore.

## **Art. 22 - Corrispettivo**

22.1 La Società per l'utilizzo del Sistema di reti ed impianti, oltre agli oneri sostenuti relativamente alla manutenzione ordinaria, straordinaria ed al potenziamento degli stessi, corrisponderà al Comune un importo "una tantum" ed un corrispettivo annuo. L'importo "una tantum" ed il corrispettivo annuo pari al ...% del VRD, così come proposto all'atto di presentazione dell'offerta da parte del Gestore e calcolato anno per anno dallo stesso nel rispetto dei contenuti della Delibera 237/00 dell'AEEG e successive modifiche ed integrazioni sono specificati all'Art.3 del Contratto di servizio.

## **Art. 23 - Tentativo obbligatorio di conciliazione**

23.1 Qualora ed in qualsiasi momento fra il Comune ed il Gestore sorgano contestazioni sulla interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto del presente Disciplinare, ciascuna parte potrà notificare all'altra, mediante lettera A.R. all'altra parte, l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto.

23.2 Le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza, ricorrendo, qualora la questione sia di natura tecnica, al parere di un esperto nominato di comune accordo (tentativo obbligatorio di conciliazione). Il compenso del perito, per l'espletamento dell'incarico, verrà ripartito equamente tra le Parti.

## **Art. 24 - Controversie**

24.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione od esecuzione del presente atto, se non pervenuta soluzione ricorrendo a quanto previsto nel precedente Art.23, sarà rimessa alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo giusto Art.33 D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80.

24.2 Peraltro la risoluzione delle controversie concernenti diritti patrimoniali verrà rimessa alle determinazioni di un collegio arbitrale composto di tre membri.

24.3 Il procedimento di nomina degli arbitri e le regole di rito saranno disciplinate dagli Artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

24.4 Il Collegio arbitrale avrà sede in Cinisello Balsamo e dirimerà la controversia secondo diritto in via rituale.

### **ALLEGATI:**

*Sub "A":* Procura/Poteri .....

*Sub* "B": Planimetrie del Sistema

*Sub* "C": Descrizione del Sistema

*Sub* "D": Piano degli Investimenti

## SOMMARIO

<b>Art. 1 - Premesse ed allegati.....</b>	<b>23</b>
<b>Art. 2 - Definizioni.....</b>	<b>23</b>
<b>Art. 3 - Oggetto del Disciplinare.....</b>	<b>24</b>
<b>Art. 4 - Esclusività del Disciplinare.....</b>	<b>25</b>
<b>Art. 5 - Durata del Disciplinare .....</b>	<b>25</b>
<b>Art. 6 - Proprietà del Sistema .....</b>	<b>25</b>
<b>Art. 7 - Responsabilità del Gestore.....</b>	<b>26</b>
<b>Art. 8 - Responsabilità del Comune .....</b>	<b>26</b>
<b>Art. 9 - Lavori di manutenzione ed eventi eccezionali.....</b>	<b>27</b>
<b>Art. 10 - Esecuzione in danno dei lavori di manutenzione.....</b>	<b>28</b>
<b>Art. 11 - Rinnovo, ricostruzione e ripristino di impianti.....</b>	<b>28</b>
<b>Art. 12 - Potenziamento ed estensione del Sistema.....</b>	<b>29</b>
<b>Art. 13 - Dismissioni.....</b>	<b>29</b>
<b>Art. 14 - Obblighi assicurativi del Gestore .....</b>	<b>30</b>
<b>Art. 15 - Obblighi di informativa del Gestore ed ispezioni del Comune.....</b>	<b>30</b>
<b>Art. 16 - Inventario di reti ed impianti .....</b>	<b>31</b>
<b>Art. 17 - Divieto di cessione della Concessione. ....</b>	<b>31</b>
<b>Art. 18 - Risoluzione del Disciplinare.....</b>	<b>31</b>
<b>Art. 19 - Regime dei beni al termine della Concessione .....</b>	<b>32</b>
<b>Art. 20 - Comunicazioni.....</b>	<b>32</b>
<b>Art. 21 - Le spese.....</b>	<b>32</b>
<b>Art. 22 - Corrispettivo.....</b>	<b>33</b>
<b>Art. 23 - Tentativo obbligatorio di conciliazione.....</b>	<b>33</b>
<b>Art. 24 - Controversie.....</b>	<b>33</b>

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO  
DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI)

**CARTA DEL SERVIZIO GAS**

Elaborazione a cura di M.N.M. S.p.A

<i>Nome File:</i>		<i>Commessa:</i>	<i>Scala</i>	<i>N°pagine</i>	<i>Elaborato n. 1</i>	
				18		
00	DIC.03	PRIMA EMISSIONE		..	..	..
rev.	data	causale		redazione	verifica	approvazione

<b>1. <u>Cos'è la Carta del Servizio gas</u></b> .....	<b>38</b>
<b>2. <u>Principi fondamentali del sistema</u></b> .....	<b>39</b>
<b>3. <u>Standard di qualità del servizio</u></b> .....	<b>40</b>
3.1 <u>Tempi caratteristici del rapporto contrattuale con il Cliente</u> 40	
3.1.1 <u>Preventivi</u> .....	40
3.1.2 <u>Realizzazione, modifica o sostituzione di un allacciamento alla rete gas compreso il misuratore</u> .....	41
3.1.3 <u>Attivazione della Fornitura</u> .....	42
3.1.4 <u>Disattivazione della fornitura</u> .....	43
3.1.5 <u>Riattivazione della fornitura interrotta per morosità</u> .....	44
3.2 <u>Accessibilità al servizio</u> <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	
3.2.1 <u>Svolgimento delle pratiche agli sportelli (standard generale)</u> .....	44
3.2.2 <u>Svolgimento delle pratiche per telefono, fax o posta (standard generale)</u> .....	45
3.2.3 <u>Adeguamento del servizio alle condizioni fisiche del Cliente(standard generale)</u> .....	45
3.2.4 <u>Tempo di attesa agli sportelli (standard generale)</u> .....	45
3.2.5 <u>Risposte a reclami o a richieste scritte dei Clienti (standard specifico)</u> .....	45
3.3 <u>Gestione del rapporto con il Cliente</u> 46	
3.3.1 <u>Verifica della funzionalità del misuratore o della pressione del gas al punto di riconsegna</u> .....	46
3.4 <u>Sospensioni programmate</u> 47	
3.4.1 <u>Tempi e modo di preavviso delle sospensioni programmate del servizio (standard generale)</u> .....	47
3.4.2 <u>Durata delle sospensioni programmate del servizio (standard specifico)</u> .....	47
3.5 <u>Sicurezza del servizio</u> 47	
3.5.1 <u>Pronto intervento</u> .....	47
3.5.2 <u>Telemisura e teleallarme</u> .....	48
3.5.3 <u>Servizio preventivo di ricerca programmata delle fughe (standard generale)</u> .....	48
<b>4. <u>Appuntamenti personalizzati</u></b> .....	<b>48</b>
<b>5. <u>Conteggio dei tempi di esecuzione delle prestazioni richieste dai Clienti e soggette a indicatori di qualità</u></b> .....	<b>49</b>
<b>6. <u>Indennizzi automatici</u></b> .....	<b>49</b>
<b>7. <u>Valutazione del grado di soddisfazione del Cliente</u></b> .....	<b>50</b>
<b>8. <u>Servizi post-misuratore</u></b> .....	<b>50</b>
<b>9. <u>Rimborso forfetario per il mancato rispetto degli standard</u></b> .....	<b>51</b>
<b><u>Il vocabolario del gas</u></b> .....	<b>52</b>
<b><u>Norme per l'uso del gas naturale</u></b> .....	<b>53</b>

## **1. Cos'è la Carta del Servizio gas**

La qualità del “servizio gas” è un principio da salvaguardare nel quadro specifico della normativa di riferimento.

Ovvero la qualità del servizio gas ha superato il limite della sola efficienza tecnica per raggiungere il massimo livello d'efficacia adeguando tutto il sistema produttivo alle richieste e alle reali esigenze dei Clienti.

Questa Carta del Servizio gas raccoglie ed integra i principi che le norme hanno instaurato e si applica a tutti i rapporti di fornitura tra la Società che gestisce il servizio di distribuzione gas e i suoi Clienti, ponendosi come obiettivo di definire le condizioni di fornitura operando secondo i principi fondamentali di eguaglianza ed imparzialità.

Essa è un patto di garanzia del quale i Clienti stessi sono invitati a controllare il rispetto e a suggerire ogni possibile miglioramento.

Le opinioni e le aspettative dei Clienti verranno raccolte dalla Società con appositi sondaggi e con l'analisi di tutte le segnalazioni e i suggerimenti ricevuti. Grazie a questa preziosa collaborazione il servizio gas potrà essere sempre più comodo, sicuro ed efficace.

Gli standard di erogazione dei servizi resi, indicati nella Carta del Servizio gas, sono validi in condizioni normali d'esercizio e sulla base della possibilità d'intervento dell'azienda.

Il vincolo del rispetto degli standard di fornitura non potrà essere richiamato in caso d'eventi naturali eccezionali, di scioperi del personale aziendale o di ditte incaricate dall'azienda, d'atti e provvedimenti dell'Autorità pubblica o d'interruzioni e limitazioni del servizio causate da terzi.

## 2. Principi fondamentali del sistema

L'azienda gestisce il servizio di distribuzione gas nel rispetto dei principi fondamentali di qualità di seguito indicati. Si richiede la collaborazione dei Clienti nel segnalare tempestivamente all'azienda eventuali inadempienze.

### **Eguaglianza ed imparzialità di trattamento**

L'azienda garantisce ai suoi Clienti parità di trattamento nell'ambito d'aree e categorie di Clienti omogenee.

### **Continuità e sicurezza**

L'azienda garantisce alle utenze un servizio continuo, sicuro e regolare e riduce al minimo la durata delle interruzioni per guasti o manutenzione straordinaria degli impianti.

### **Partecipazione**

I Clienti possono richiedere all'azienda le informazioni che li riguardano, avanzare proposte e suggerimenti, inoltrare reclami.

### **Cortesia**

L'azienda s'impegna affinché i rapporti con i Clienti siano improntati alla massima cortesia.

### **Efficienza**

L'efficienza del servizio di distribuzione gas è l'obiettivo principale dell'azienda che s'impegna al suo progressivo e continuo miglioramento, con l'adozione delle soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali.

### **Chiarezza e comprensibilità dei messaggi**

L'azienda farà in modo che tutti i messaggi rivolti ai Clienti siano di facile comprensione.

### **Caratteristiche del gas distribuito**

Il gas vettoriato dalla Società di distribuzione è lo stesso che è prelevato dai metanodotti della Snam Rete Gas e viene opportunamente odorizzato per renderlo subito percepibile e consentire al Cliente d'intervenire.

Potere calorifico (P.C.S.)	9.200 kcal/Stm <sup>3</sup> pari a 10,7 kw/Stm <sup>3</sup>
Tolleranza variazioni del potere calorifico	± 5%
Pressione del gas in rete da un minimo di 0,012 bar, pari a 120	mm
H <sub>2</sub> O, ad un massimo di 0,022	bar pari a 220 mm
H <sub>2</sub> O	

## 3. Standard di qualità del servizio

Gli standard, qui di seguito descritti, definiscono le modalità qualitative e quantitative di fornitura del servizio. Si suddividono in:

- standard generali, e quindi riferibili al complesso delle prestazioni rese dall'azienda
- standard specifici, e quindi, come tali, verificabili dal Cliente.

L'inosservanza da parte dell'azienda di alcuni standard specifici, nei tempi e nei modi previsti dalla direttiva 47/2000 e successive modifiche ed integrazioni, comporta un risarcimento al Cliente, nella misura e con le modalità riportate al punto 9.

### **3.1 Tempi caratteristici del rapporto contrattuale con il Cliente**

#### **3.1.1 Preventivi**

##### **descrizione**

---

Tempo massimo per la comunicazione al Cliente di un preventivo, intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta e la data di comunicazione al Cliente.

##### **indicatore livello di qualità**

---

15 giorni lavorativi per lavori semplici a Clienti con misuratore sino alla classe G25 (\*)

20 giorni lavorativi per lavori semplici a Clienti con misuratore superiore o uguale alla classe G40 (\*)

40 giorni lavorativi per lavori complessi

(\*) indicatore soggetto a indennizzo automatico in caso di mancato rispetto per responsabilità dell'esercente del servizio di distribuzione gas.

##### **ambito di applicazione**

---

**I tempi massimi indicati si applicano solo:**

- **a Clienti con fornitura di gas (attuale o futura) in bassa pressione.**
- **se il punto di riconsegna è ubicato su una strada, piazza o altro luogo di passaggio nel cui sottosuolo scorrono già le tubazioni della rete di distribuzione del gas.**

I lavori semplici riguardano la realizzazione, modifica o sostituzione parziale o completa di un allacciamento ed eventualmente del gruppo di misura:

- con fornitura in bassa pressione
- con fornitura in bassa pressione a partire da una condotta di gas metano in media pressione superiore a 0,04 bar con misuratore sino alla classe G6 compresa
- I lavori complessi riguardano la realizzazione, modifica o sostituzione parziale o completa di un allacciamento:
- con fornitura in bassa pressione a partire da una condotta di gas metano in media pressione superiore a 0,04 bar con misuratore superiore alla classe G10 compresa

##### **modalità di svolgimento**

---

Il preventivo indica:

- i corrispettivi previsti per l'esecuzione della prestazione richiesta con l'analisi dettagliata delle voci di costo se non si tratta di un preventivo forfetario
- tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione della prestazione comprese le opere che il Cliente deve predisporre, le autorizzazioni, concessioni, servitù di competenza del Cliente
- la documentazione che il Cliente deve presentare per l'eventuale attivazione della fornitura
- gli atti di terzi necessari per l'esecuzione della prestazione e il tempo previsto per il loro rilascio
- i tempi massimi per l'esecuzione della prestazione e l'importo dell'indennizzo automatico nel caso di lavori semplici se tali tempi vengono superati dal fornitore del servizio gas senza giustificato motivo.

Il preventivo non può essere revocato o modificato (salvo richiesta esplicita del Cliente):

- per tre mesi nel caso di lavori semplici
- per sei mesi nel caso di lavori complessi

Quando vengono superati i tempi previsti per la comunicazione del preventivo per lavori complessi, l'esercente del servizio di distribuzione gas comunica al Cliente interessato il nome e il recapito della persona responsabile della sua predisposizione e i nuovi tempi previsti per la realizzazione della prestazione.

### ***Indennizzi automatici***

Se il preventivo per lavori semplici viene inviato oltre il tempo massimo previsto dagli indicatori di qualità, l'esercente del servizio gas corrisponde obbligatoriamente un indennizzo pari a:

- € 25,82 a Clienti con misuratore sino alla classe G6
- € 51,64 a Clienti con misuratore dalla classe G10 alla classe G25
- € 103,29 a Clienti con misuratore superiore o uguale alla classe G40

L'indennizzo non è dovuto se il ritardo è dovuto a:

- evidenti o documentate cause di forza maggiore
- inadempienze o esplicita richiesta del Cliente

## **ESECUZIONE DI LAVORI SEMPLICI**

### **3.1.2 Realizzazione, modifica o sostituzione di un allacciamento alla rete gas compreso il misuratore**

#### **descrizione**

Tempo massimo per il completamento dei lavori richiesti, compresa l'attivazione se richiesta contestualmente dal Cliente, intercorrente tra la data di ricevimento dell'accettazione formale del preventivo, dal pagamento e dalla consegna della documentazione richiesta e la data di completamento del lavoro.

#### **indicatore livello di qualità**

15 giorni lavorativi per lavori semplici a Clienti con misuratore sino alla classe G25 (\*)

20 giorni lavorativi per lavori semplici a Clienti con misuratore superiore o uguale alla classe G40 (\*)

60 giorni lavorativi per lavori complessi

(\*) indicatore soggetto a indennizzo automatico in caso di mancato rispetto per responsabilità dell'esercente del servizio gas.

#### **ambito di applicazione**

**I tempi massimi indicati si applicano solo:**

- **a Clienti con fornitura di gas (attuale o futura) in bassa pressione.**
- **se il punto di riconsegna è ubicato su una strada, piazza o altro luogo di passaggio nel cui sottosuolo scorrono già le tubazioni della rete di distribuzione del gas.**

I lavori semplici riguardano la realizzazione, modifica o sostituzione parziale o completa di un allacciamento ed eventualmente del misuratore:

- con fornitura in bassa pressione sino a 0,04 bar a partire da una condotta di gas metano in bassa pressione
- con fornitura in bassa pressione con misuratore sino alla classe G6 a partire da una condotta di gas metano in media pressione superiore a 0,04 bar

I lavori complessi riguardano la realizzazione, modifica o sostituzione parziale o completa di un allacciamento ed eventualmente del misuratore:

- con fornitura in bassa pressione con misuratore superiore alla classe G10 a partire da una condotta di gas metano in media pressione superiore a 0,04 bar

#### ***modalità di svolgimento***

Quando vengono superati i tempi previsti per il completamento di lavori complessi, l'esercente del servizio gas comunica al Cliente interessato il nome e il recapito della persona responsabile della richiesta di esecuzione dei lavori e i nuovi tempi previsti per la realizzazione completa della prestazione.

### **Indennizzi automatici**

Se il completamento dei lavori semplici viene effettuato oltre il tempo massimo previsto dagli indicatori di qualità, l'esercente del servizio di distribuzione gas corrisponde obbligatoriamente un indennizzo pari a:

- € 25,82 a Clienti con misuratore sino alla classe G6
- € 51,64 a Clienti con misuratore dalla classe G10 alla classe G25
- € 103,29 a Clienti con misuratore superiore o uguale alla classe G40

Se il Cliente ha chiesto la fissazione di un appuntamento in data diversa da quella che gli è stata proposta è dovuto solo l'indennizzo per mancato rispetto dell'appuntamento quando ciò si verifica per colpa dell'esercente del servizio gas.

L'indennizzo non è dovuto se il ritardo è dovuto a:

- evidenti o documentate cause di forza maggiore
- inadempienze o esplicita richiesta del Cliente

Inoltre l'indennizzo non è dovuto quando il Cliente non è in regola con i pagamenti delle bollette.

### **3.1.3 Attivazione della Fornitura**

#### **descrizione**

Tempo massimo per consentire l'avvio dei consumi di gas, intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dal Cliente o, se successivi, dalla data di presentazione dell'ultimo dei documenti necessari, nonché dal pagamento, e la data di attivazione.

#### **indicatore livello di qualità**

5 giorni lavorativi con misuratore sino alla classe G25 (\*)

10 giorni lavorativi con misuratore superiore o uguale alla classe G40 (\*)

(\*) indicatore soggetto a indennizzo automatico in caso di mancato rispetto per responsabilità dell'esercente del servizio gas.

#### **ambito di applicazione**

**I tempi massimi indicati si applicano solo:**

- a Clienti con fornitura di gas (attuale o futura) in bassa pressione.
- se c'è la necessità di un intervento diretto sul punto di riconsegna del gas (posa del misuratore o spiombatura del rubinetto di chiusura).

**La ripresa delle forniture dopo una interruzione per morosità è soggetta ad uno standard apposito (vedi pagine successive).**

**Le volture contrattuali e i subentri contestuali non comportando l'interruzione della fornitura di gas non sono soggette all'indicatore di qualità "attivazione della fornitura".**

### **Indennizzi automatici**

Se l'attivazione della fornitura viene effettuata oltre il tempo massimo previsto dagli indicatori di qualità, l'esercente del servizio di distribuzione gas corrisponde obbligatoriamente un indennizzo pari a:

- € 25,82 a Clienti con misuratore sino alla classe G6
- € 51,64 a Clienti con misuratore dalla classe G10 alla classe G25
- € 103,29 a Clienti con misuratore superiore o uguale alla classe G40

Se il Cliente ha chiesto la fissazione di un appuntamento in data diversa da quella che gli è stata proposta è dovuto solo l'indennizzo per mancato rispetto dell'appuntamento quando ciò si verifica per colpa dell'esercente del servizio gas.

L'indennizzo non è dovuto se il ritardo è dovuto a:

- evidenti o documentate cause di forza maggiore
- inadempienze o esplicita richiesta del Cliente

### 3.1.4 Disattivazione della fornitura

#### **descrizione**

---

Tempo massimo per sigillare o rimuovere il misuratore, intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta scritta da parte del Cliente e la data della disattivazione stessa.

#### **indicatore livello di qualità**

---

5 giorni lavorativi con misuratore sino alla classe G25 (\*)

7 giorni lavorativi con misuratore superiore o uguale alla classe G40 (\*)

(\*) indicatore soggetto a indennizzo automatico in caso di mancato rispetto per responsabilità dell'esercente del servizio gas.

#### **ambito di applicazione**

---

##### **I tempi massimi indicati si applicano solo:**

- **a Clienti con fornitura di gas (attuale o futura) in bassa pressione.**
- **se c'è la necessità di un intervento diretto sul punto di consegna del gas (rimozione del misuratore o blocco del rubinetto di chiusura).**



## *Indennizzi automatici*

Se la disattivazione della fornitura viene effettuata oltre il tempo massimo previsto dagli indicatori di qualità, l'esercente del servizio gas corrisponde obbligatoriamente un indennizzo pari a:

- € 25,82 a Clienti con misuratore sino alla classe G6
- € 51,64 a Clienti con misuratore dalla classe G10 alla classe G25
- € 103,29 a Clienti con misuratore superiore o uguale alla classe G40

Se il Cliente ha chiesto la fissazione di un appuntamento in data diversa da quella che gli è stata proposta è dovuto solo l'indennizzo per mancato rispetto dell'appuntamento quando ciò si verifica per colpa dell'esercente del servizio gas.

L'indennizzo non è dovuto se il ritardo è dovuto a:

- evidenti o documentate cause di forza maggiore
- inadempienze o esplicita richiesta del Cliente

Inoltre l'indennizzo non è dovuto quando il Cliente non è in regola con i pagamenti delle bollette.

### **3.1.5 Riattivazione della fornitura interrotta per morosità**

#### **descrizione**

Tempo massimo per consentire la ripresa dei consumi di gas intercorrente tra la data nella quale il Cliente moroso ha documentato l'avvenuto pagamento o il distributore ha ricevuto comunicazione scritta dal fornitore di assenso alla riapertura per avvenuto pagamento da parte del Cliente finale e la data di riattivazione della fornitura.

#### **indicatore livello di qualità**

2 giorni feriali (tutti i giorni tranne i festivi) (\*)

(\*) indicatore soggetto a indennizzo automatico in caso di mancato rispetto per responsabilità dell'esercente del servizio gas.

#### **ambito di applicazione**

**I tempi massimi indicati si applicano solo a Clienti con fornitura di gas in bassa pressione.**

**La sospensione della fornitura può avvenire solo nel rispetto da parte del Fornitore dei tempi e dei modi previsti dalla direttiva sulla trasparenza dei documenti di fatturazione N. 42/99 ed indicati nella bolletta.**

## *Indennizzi automatici*

Se la riattivazione della fornitura viene effettuata oltre il tempo massimo previsto dagli indicatori di qualità, l'esercente del servizio gas corrisponde obbligatoriamente un indennizzo pari a:

- € 25,82 a Clienti con misuratore sino alla classe G6
- € 51,64 a Clienti con misuratore dalla classe G10 alla classe G25
- € 103,29 a Clienti con misuratore superiore o uguale alla classe G40

Se il Cliente ha chiesto la fissazione di un appuntamento in data diversa da quella che gli è stata proposta è dovuto solo l'indennizzo per mancato rispetto dell'appuntamento quando ciò si verifica per colpa dell'esercente del servizio gas.

L'indennizzo non è dovuto se il ritardo è dovuto a:

- evidenti o documentate cause di forza maggiore
- inadempienze o esplicita richiesta del Cliente

### **3.2 Accessibilità al servizio**

#### **3.2.1 Svolgimento delle pratiche agli sportelli (standard generale)**

Presso gli sportelli dell'azienda è possibile acquisire tutte le informazioni concernenti il servizio di distribuzione gas e svolgere tutte le pratiche connesse a detto servizio.

### 3.2.2 Svolgimento delle pratiche per telefono, fax o posta (standard generale)

Oltre che qualsiasi informazione, i Clienti possono richiedere per telefono, per fax o per posta a tutti gli sportelli dell'azienda lo svolgimento delle seguenti pratiche:

- presentazione dei reclami
- verifica dei consumi

### 3.2.3 Adeguamento del servizio alle condizioni fisiche del Cliente (standard generale)

*Le pratiche per la richiesta dei preventivi ed altre, se richieste da persone fisiche possono svolgersi presso il domicilio dei Clienti anziani o portatori di handicap fisici con gravi difficoltà di spostamento dietro semplice richiesta telefonica.*

### 3.2.4 Tempo di attesa agli sportelli (standard generale)

*Il tempo medio di attesa presso tutti gli sportelli è di soli ..... minuti per qualsiasi tipo di pratica da svolgere.*

### 3.2.5 Risposte a reclami o a richieste scritte dei Clienti (standard specifico)

Il mancato rispetto degli standard e dei principi descritti in questa Carta del Servizio gas può essere segnalato dai Clienti:

- direttamente agli sportelli aziendali
- telefonicamente al numero .....
- per fax al numero .....
- per lettera alla sede dell'azienda.

L'azienda s'impegna a dare risposta alle segnalazioni scritte al Cliente entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse.

#### **descrizione**

---

Tempo massimo intercorrente tra la data di invio della risposta e quella di ricevimento del reclamo o della richiesta di informazioni.

#### **indicatore livello di qualità**

---

20 giorni lavorativi

#### *ambito di applicazione*

---

**I tempi massimi indicati si applicano solo a Clienti con fornitura di gas in bassa pressione.**

**"Reclamo scritto" è ogni comunicazione scritta presentata presso uno sportello, ufficio periferico o sede centrale dell'esercente con la quale il Cliente esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con le sue aspettative in merito ad uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal contratto di fornitura sottoscritto, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra esercente e Cliente.**

#### *modalità di svolgimento*

---

La risposta ai reclami scritti e alle richieste di informazioni scritte deve indicare le motivazioni che hanno determinato un risultato sfavorevole al Cliente.

La risposta che l'esercente del servizio gas invia al Cliente deve indicare il nome e il recapito della persona alla quale possono essere indirizzati eventuali ulteriori reclami o richieste. Nel caso di reclami scritti, la risposta deve indicare le cause del disservizio lamentato e la descrizione delle eventuali azioni correttive.

### **3.3 Gestione del rapporto con il Cliente**

#### **3.3.1 Verifica della funzionalità del misuratore o della pressione del gas al punto di riconsegna**

---

**descrizione**

Tempo massimo intercorrente tra la data di comunicazione dell'esito della verifica e quella di ricevimento della conferma di richiesta sottoscritta dal Cliente.

---

**indicatore livello di qualità**

10 giorni lavorativi

---

**ambito di applicazione**

**I tempi massimi indicati si applicano solo a Clienti con fornitura di gas in bassa pressione.**

---

**modalità di svolgimento**

Alla richiesta del Cliente, l'esercente del servizio di distribuzione gas consegna, o invia un modulo con l'indicazione degli oneri a carico del Cliente nel caso venga verificata la rispondenza alle norme della funzionalità del misuratore o del livello di pressione del gas al punto di consegna. Il ricevimento del modulo controfirmato per accettazione dal Cliente fa decorrere i tempi dell'indicatore di qualità.

#### **Verifica dei misuratori**

Quando, per la verifica della funzionalità, il misuratore deve essere inviato ad un laboratorio qualificato esterno, l'esercente del servizio gas deve provvedere all'invio al Cliente, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della conferma di richiesta, la comunicazione del nome e del recapito della persona responsabile della verifica presso il laboratorio esterno e i tempi previsti per tale operazione.

#### **Verifica pressione del gas**

Quando, per la verifica della pressione del gas occorre installare sul punto di consegna un apparecchio di registrazione, l'esercente del servizio gas deve provvedere a comunicare al Cliente, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della conferma di richiesta, il nome e il recapito della persona responsabile della verifica e i tempi previsti per tale operazione.

### **3.4 Sospensioni programmate**

Le tecnologie e i sistemi costruttivi e gestionali impiegati dalla Società rendono estremamente limitate e brevi le sospensioni programmate del servizio.

Comunque, se si dovessero verificare saranno osservati i seguenti tempi di preavviso e d'intervento:

#### **3.4.1 Tempi e modo di preavviso delle sospensioni programmate del servizio (standard generale)**

La sospensione programmata del servizio è comunicata ai Clienti con manifesti affissi nella zona interessata dalla sospensione. Il tempo minimo di preavviso della sospensione della fornitura non può essere inferiore a 3 giorni.

#### **3.4.2 Durata delle sospensioni programmate del servizio (standard specifico)**

Il ripristino del servizio di vettoriamento ai punti di riconsegna è effettuato entro il limite massimo di 18 ore dalla sospensione ed è preceduto, per motivi di sicurezza, dalla verifica di chiusura di tutti i punti di riconsegna interessati. La riattivazione delle forniture ai singoli Clienti è effettuata dal personale aziendale solo alla presenza del Cliente stesso. Ai Clienti assenti al momento della ripresa delle forniture è lasciato un avviso con la richiesta di contattare lo sportello di competenza.

### **3.5 Sicurezza del servizio**

#### **3.5.1 Pronto intervento**

##### **descrizione**

---

Tempo massimo intercorrente tra la data di comunicazione dell'esito della verifica e quella di ricevimento della conferma di richiesta sottoscritta dal Cliente.

##### **indicatore livello di qualità**

---

60 minuti

##### **ambito di applicazione**

---

**I tempi massimi indicati si applicano solo a Clienti con fornitura di gas in bassa pressione.**

##### **modalità di svolgimento**

---

I numeri di pronto intervento sono riportati su tutte le bollette di fatturazione.

Il servizio di pronto intervento è disponibile 24 ore al giorno in tutti i giorni dell'anno.

Il servizio di Pronto Intervento offre assistenza immediata in caso di chiamate relative a:

- dispersione di gas dalla rete di tubazioni sotterranee, dalle tubazioni che collegano le condotte sotterranee al misuratore e dal misuratore;
- interruzione della fornitura di gas;
- irregolarità della fornitura di gas;
- danneggiamento della rete di tubazioni sotterranee, delle tubazioni che collegano le condotte sotterranee al misuratore e del misuratore;
- impianti a valle del punto di consegna.\*

\*per gli impianti a valle del punto di consegna, il pronto intervento è limitato all'accertamento della conformità dell'impianto ai requisiti di norma e dello stato di manutenzione in rapporto alla sicurezza di terzi (pubblica incolumità)

### 3.5.2 Telemisura e teleallarme

Negli impianti di riduzione e misura sono stati attivati sistemi di telelettura, che consentono d'avere sotto controllo la regolarità della fornitura, e sistemi di teleallarme per un controllo in tempo reale della pressione, portata e temperatura del gas immesso nella rete di distribuzione.

### 3.5.3 Servizio preventivo di ricerca programmata delle fughe (standard generale)

La ricerca d'eventuali fughe di gas dalla rete di distribuzione è programmata ed effettuata ogni anno sul 20% della rete in B.P. e sul 30% della rete in M.P. fatto salvo per gli impianti con lunghezza di rete in AP + MP + BP inferiore a 50.000 m per i quali la Società potrà prevedere il controllo totale della rete, come previsto dall'art. 9 della delibera 236/00 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. In questo modo ogni 3/4 anni tutte le reti gestite sono sottoposte a controllo completo, a garanzia dei più alti livelli di sicurezza e d'efficienza.

## 4. Appuntamenti personalizzati

### descrizione

Fascia oraria massima entro la quale il Cliente deve assicurare la sua presenza per sopralluoghi o interventi sugli allacciamenti esistenti o da realizzare in caso di appuntamenti che il Cliente ha chiesto in data diversa da quella che gli è stata proposta dall'esercente del servizio gas

### indicatore livello di qualità

3 ore

### ambito di applicazione

**L'indicatore di qualità degli appuntamenti si applica solo a Clienti con fornitura di gas in bassa pressione.**

L'indicatore si applica solo agli appuntamenti personalizzati relativi alle seguenti prestazioni:

- esecuzione di lavori semplici che riguardano la realizzazione, modifica o sostituzione parziale o completa di un allacciamento ed eventualmente del misuratore:
  - con fornitura in bassa pressione sino a 0,04 bar a partire da una condotta di gas metano in bassa pressione
  - con fornitura in bassa pressione con misuratore sino alla classe G6 a partire da una condotta di gas metano in media pressione superiore a 0,04 bar
- attivazione della fornitura
- disattivazione della fornitura
- riattivazione a seguito di una sospensione per morosità

### Indennizzi automatici

Se l'esercente del servizio gas non rispetta l'appuntamento personalizzato per cause non imputabili al Cliente o a forza maggiore, corrisponde obbligatoriamente un indennizzo pari a:

- € 25,82 a Clienti con misuratore sino alla classe G6
- € 51,64 a Clienti con misuratore dalla classe G10 alla classe G25
- € 103,29 a Clienti con misuratore superiore o uguale alla classe G40

Se il Cliente ha chiesto la fissazione di un appuntamento personalizzato e tale appuntamento non viene rispettato per colpa dell'esercente del servizio gas, è dovuto solo l'indennizzo per mancato rispetto dell'appuntamento in sostituzione dell'indennizzo per la prestazione richiesta.

L'indennizzo non è dovuto se il mancato rispetto dell'appuntamento è dovuto a:

- evidenti o documentate cause di forza maggiore
- inadempienze o esplicita richiesta del Cliente

Inoltre l'indennizzo non è dovuto quando il Cliente non è in regola con i pagamenti delle bollette.

## 5. Conteggio dei tempi di esecuzione delle prestazioni richieste dai Clienti e soggette a indicatori di qualità.

I tempi indicati per l'esecuzione delle prestazioni decorrono dalla data nella quale l'esercente del servizio gas ha ricevuto la richiesta del Cliente tranne che nei seguenti casi:

- se il Cliente ha chiesto un appuntamento personalizzato (in data diversa da quella proposta dall'esercente del servizio gas) la decorrenza del tempo massimo coincide con la data del primo appuntamento o dai successivi se quelli precedenti non sono stati rispettati per cause di forza maggiore o per assenza del Cliente;
- se l'esecuzione delle prestazioni prevede la presentazione, da parte del Cliente, di dichiarazioni o di atti di terzi indicati nel preventivo, la decorrenza del tempo massimo coincide con la data dell'ultimo di tali documenti ricevuto dall'esercente del servizio gas;
- se l'esecuzione delle prestazioni prevede il rilascio di permessi o altri atti di terzi la cui richiesta è a carico dell'esercente del servizio gas, il periodo di tempo massimo previsto viene sospeso per tutto il tempo intercorrente tra l'ultimo atto richiesto e l'ultimo ricevuto;
- se la verifica del misuratore deve essere effettuata presso un laboratorio qualificato, il tempo massimo previsto per la verifica non comprende l'intervallo tra la spedizione del misuratore e la sua restituzione all'esercente del servizio gas.

## 6. Indennizzi automatici

Il mancato rispetto dei tempi indicati quali livelli di qualità del servizio gas non costituisce inadempienza dell'esercente del servizio gas quando ciò sia dovuto a causa di forza maggiore o a inadempienze del Cliente.

Gli indennizzi indicati per il mancato rispetto dei tempi massimi di esecuzione delle seguenti prestazioni:

- preventivi per lavori semplici
- lavori semplici per la realizzazione, modifica o sostituzione di un allacciamento alla rete gas
- attivazione della fornitura
- disattivazione della fornitura
- attivazione di fornitura interrotta per morosità
- appuntamenti personalizzati

vengono automaticamente corrisposti al Cliente interessato mediante accredito sulla prima bolletta utile e sulle successive sino alla totale corresponsione se l'importo dell'indennizzo supera gli importi delle singole fatturazioni. In ogni caso l'importo dell'indennizzo deve essere corrisposto anche con rimessa diretta entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di scadenza del periodo previsto per l'esecuzione della prestazione. Gli importi degli indennizzi automatici raddoppiano se vengono corrisposti tra il 91° giorno e il 180° e quintuplicano se il loro pagamento viene effettuato oltre il 180° giorno dalla data di scadenza del periodo previsto per l'esecuzione della prestazione.

La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il Cliente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito.

L'indennizzo automatico per il mancato rispetto dei tempi massimi di esecuzione delle prestazioni descritte nelle pagine precedenti non è dovuto nei seguenti casi:

- cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti di terzi;**
- cause imputabili al Cliente, quali la mancata presenza del Cliente ad un appuntamento concordato con l'esercente per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero qualsiasi altro fatto imputabile al Cliente;**
- Cliente non in regola con il pagamento delle bollette;**
- mancato rispetto da parte dell'esercente del servizio gas di un appuntamento personalizzato per la realizzazione o la modifica di un allacciamento, per attivazioni, cessazioni o riattivazioni della fornitura. In questo caso è dovuto solo l'indennizzo per il mancato rispetto dell'appuntamento;**
- richiesta da parte del Cliente di un appuntamento personalizzato ad oltre 60 giorni dalla data della richiesta di realizzazione o modifica di un allacciamento, di attivazioni, cessazioni o riattivazioni della fornitura.**

## **7. Valutazione del grado di soddisfazione del Cliente**

L'azienda utilizza le valutazioni e le aspettative dell'utenza per migliorare gli standard di qualità del "servizio". A tal fine raccoglie e cataloga i reclami, i suggerimenti e le richieste d'informazioni presentate dai Clienti telefonicamente, per iscritto o personalmente. L'azienda effettua sondaggi continuativi proponendo a tutti i Clienti che entrano in contatto con il personale aziendale la compilazione di un questionario di valutazione. In questo modo sono raccolte le valutazioni dei Clienti sia su singoli interventi dell'azienda, sia sulle modalità d'erogazione e di fruizione del servizio in standard generale.

L'analisi del grado di soddisfazione dei Clienti è inviata con cadenza annuale al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle Amministrazioni dei Comuni serviti, nonché alle principali Associazioni dei Consumatori.

## **8. Servizi post-misuratore**

L'avvio d'ogni nuova fornitura di gas è condizionata alla presentazione del certificato di conformità dell'impianto del Cliente alle vigenti norme di sicurezza: certificato che, come previsto dalla legge n° 46/90, deve essere rilasciato da un installatore qualificato. Il Cliente deve fornire il certificato di conformità anche in caso di riattivazioni. Se l'impianto è stato costruito prima del 1990, il certificato può essere sostituito da un'autocertificazione.

L'azienda per favorire l'uso sicuro del gas nelle abitazioni mette a disposizione dei Clienti apposite pubblicazioni informative. Inoltre organizza corsi d'aggiornamento per installatori favorendo così l'applicazione scrupolosa della normativa tecnica in vigore.

## 9. Rimborso forfetario per il mancato rispetto degli standard

Gli indicatori delle prestazioni soggette a livelli di qualità specifici sono:

Indicatore di qualità	Tipo misuratore	Livelli specifici di qualità	Indennizzo automatico
preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici	Sino a G6	15 giorni lavorativi	€ 25,82
	Da G10 a G25	15 giorni lavorativi	€ 51,64
	Da G40	20 giorni lavorativi	€ 103,29
esecuzione di lavori semplici	Sino a G6	15 giorni lavorativi	€ 25,82
	Da G10 a G25	15 giorni lavorativi	€ 51,64
	Da G40	20 giorni lavorativi	€ 103,29
attivazione della fornitura	Sino a G6	5 giorni lavorativi	€ 25,82
	Da G10 a G25	5 giorni lavorativi	€ 51,64
	Da G40	10 giorni lavorativi	€ 103,29
disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente	Sino a G6	5 giorni lavorativi	€ 25,82
	Da G10 a G25	5 giorni lavorativi	€ 51,64
	Da G40	7 giorni lavorativi	€ 103,29
riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità	Sino a G6	2 giorni feriali	€ 25,82
	Da G10 a G25	2 giorni feriali	€ 51,64
	Da G40	2 giorni feriali	€ 103,29
fascia di puntualità per gli appuntamenti con il Cliente	Sino a G6	3 ore	€ 25,82
	Da G10 a G25	3 ore	€ 51,64
	Da G40	3 ore	€ 103,29

Gli indicatori delle prestazioni soggette a livelli di qualità generali sono:

Indicatore di qualità	Indicatori di qualità	Livelli generali di qualità (*)
tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi	40 giorni lavorativi	85%
tempo massimo di esecuzione di lavori complessi	60 giorni lavorativi	85%
tempo massimo di risposta a richieste di rettifica di fatturazione	15 giorni lavorativi	90%
tempo massimo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta del Cliente	10 giorni lavorativi	90%
tempo massimo per l'effettuazione della verifica della pressione di fornitura su richiesta del Cliente	10 giorni lavorativi	90%
tempo massimo di risposta motivata dell'esercente a reclami scritti o a richieste di informazione scritte	20 giorni lavorativi	90%
tempo massimo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento	60 minuti	90%
numero annuo di letture e autoletture per Cliente	1	90% (**)

(\*) percentuale minima di prestazioni effettuate entro i tempi massimi indicati esclusi i casi di mancato rispetto per cause di forza maggiore e per inadempienze/richiesta del Cliente.

(\*\*) percentuale minima di Clienti con almeno una lettura o autolettura annua del misuratore.

## Il vocabolario del gas

Il significato d'alcuni termini tecnici utilizzati nella redazione della Carta del Servizio gas potrebbe essere sconosciuto a qualche Cliente. Riteniamo quindi utile richiamarli qui di seguito e darne una sintetica spiegazione.

colonna montante	parte fuori terra della tubazione d'allacciamento che collega la rete di distribuzione del gas con il misuratore del Cliente
allacciamento	insieme delle tubazioni sotterranee e fuori terra che collegano la rete di distribuzione del gas con il misuratore del Cliente
Potere calorifico	quantità di calore prodotta dalla combustione completa di 1 metro cubo di metano
• P.C.S.	sigla del Potere Calorifico Superiore. Quantità di calore prodotta da un metro cubo di metano compreso il calore di condensazione del vapore d'acqua
• kcal/Stm <sup>3</sup>	unità di misura del Potere Calorifico. E' espresso in migliaia di calorie per ogni metro cubo di metano misurato a 15° C (gradi centigradi) di temperatura e alla pressione atmosferica standard di 1,01325 bar. Per kilocaloria s'intende la quantità di calore necessaria ad innalzare di un grado centigrado (da 14,5° C a 15,5° C) la temperatura di un chilo d'acqua alla pressione di un'atmosfera
• kw/Stm <sup>3</sup>	unità di misura del Potere Calorifico. E' espresso in migliaia di watt per ogni metro cubo di metano misurato a 15° C (gradi centigradi) di temperatura e alla pressione atmosferica standard di 1,01325 bar. Per watt s'intende l'unità di misura della potenza. Usata sinora principalmente come unità di misura elettrica, il watt viene sempre più usato come unità di misura universale della potenza indipendentemente dalla fonte d'energia impiegata
bar	unità di misura della pressione corrispondente alla pressione esercitata da una colonna di mercurio alta 750,07 mm
subentri	termine burocratico per indicare la continuità della fornitura tra due Clienti intestatari di contratti diversi
mm H <sub>2</sub> O	unità di misura della pressione corrispondente alla pressione esercitata da una colonna d'acqua alta un millimetro alla temperatura di 15° C (gradi centigradi) e alla pressione atmosferica standard di 1,01325 bar
punto di consegna	misuratore
installatore o tecnico qualificato	operatore che ha ottenuto dalla Camera di Commercio l'abilitazione prevista dalla legge n.46/90

## Norme per l'uso del gas naturale

1. Tubazioni ed apparecchi non debbono essere collocati in ambienti che non abbiano aerazione così da prevenire ed impedire la formazione di accumuli di gas.
2. Allorché si percepisce presenza di gas in un ambiente, si deve evitare di accendere fiammiferi o manovrare gli interruttori elettrici; occorre aprire le finestre e chiamare il personale dell'azienda.
3. Astenersi, in modo assoluto, dal ricercare fughe di gas con fiammiferi od altre fiamme.
4. Evitare fuoriuscite di liquidi in ebollizione; possono spegnere la fiamma con conseguente perdita di gas.
5. Gli apparecchi di utilizzazione del gas debbono sempre essere provvisti di valvole o dispositivi di sicurezza automatici.
6. Per controllare gli impianti assicurarsi, allorché tutti i rubinetti di casa siano chiusi, che i numeri del misuratore non si muovano.
7. Assicurarsi che la gomma che va al fornello sia in buono stato: va cambiata ogni 5 anni.
8. I gas combustibili sono velenosi: assicurarsi del buon tiraggio degli apparecchi e che gli scarichi dei fumi siano liberi. Un tiraggio insufficiente non solo rappresenta un pericolo, ma è altresì di ostacolo ad una buona combustione con conseguente spreco anche di denaro.
9. Per ogni intervento e per ogni lavoro il Cliente ha l'obbligo di valersi esclusivamente del personale aziendale; dopo il misuratore (**impianto interno**) degli idraulici autorizzati e qualificati.
10. Cessato l'uso del gas chiudere tutti i rubinetti; se possibile anche quello del misuratore.
11. Tutti i generatori di calore sono soggetti alla prescrizione del DPR 412/93, pertanto esiste l'obbligo della manutenzione e della verifica della qualità della combustione con le seguenti scadenze:
  - ogni anno eseguire la manutenzione ordinaria di qualsiasi tipo di caldaia;
  - ogni anno eseguire il controllo della qualità della combustione per potenze superiori ai 35kw e fino a 350kw;
  - ogni due anni eseguire il controllo della qualità della combustione per gli impianti con potenza inferiore a 35kw.
12. Per tutti gli impianti occorre l'istituzione del libretto d'impianto.

In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni e una discussione sulle modalità di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente pone in discussione l'argomento in oggetto che è già stato esaminato nelle sedute del 13 e del 17 gennaio 2005: "Servizio di distribuzione gas. Affidamento in concessione".

Al termine di una sospensiva si accende una discussione sul punto... omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto) al termine della quale il Presidente illustra una correzione del Dirigente alla relazione:

al secondo punto della relazione, dopo le parole "non superiori a 12 anni" cassare le parole "**presupposto per procedere all'affidamento suddetto è la definizione della titolarità della proprietà delle reti e degli impianti, rivendicata da AEM in forza della convenzione in essere**". Il Presidente passa all'esame degli emendamenti presentati nel corso della passata seduta dai gruppi consiliari: Forza Italia, Cinisello Balsamo nel Cuore, Alleanza Nazionale e Lega Nord.

#### **EMENDAMENTO EX 4**

Nel contratto di servizio al punto 2 della premessa, aggiungere dopo le parole " gara pubblica " le parole "**ai sensi dell'art. 14 comma 7 del Decreto Legislativo n. 164/2000**".

L'assessore motiva il parere negativo della Giunta su questo emendamento.

Si accende una breve discussione al termine della quale il Presidente pone in votazione l'emendamento e si determina il seguente risultato ( All.1 all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	25	
Componenti votanti:	22	
Voti favorevoli:	4	
Voti contrari:	18	
Astenuti:	3	Meroni, Petrucci, Poletti

Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l'emendamento ex 4 respinto a maggioranza di voti.

#### **EMENDAMENTO EX 5**

Nel contratto di servizio al punto 3 della premessa, sostituire le parole " ha preso atto delle" con le parole "**considerate le**" e le parole "ha affidato" con le parole "**aggiudica l'affidamento**".

La Giunta dà parere favorevole a questo emendamento.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento e si determina il seguente risultato ( All.2 all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	26
Componenti votanti:	26
Voti favorevoli:	26
Voti contrari:	0
Astenuti:	0

Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l'emendamento ex 5 approvato a unanimità di voti.

#### **EMENDAMENTO EX 6**

Nel contratto di servizio al punto 4 della premessa , aggiungere alle parole "è stato determinato" le parole "**dal Comune**".

La Giunta dà parere favorevole a questo emendamento.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento e si determina il seguente risultato ( All.3 all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	25
Componenti votanti:	25
Voti favorevoli:	25
Voti contrari:	0
Astenuti:	0

Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l'emendamento ex 6 approvato a unanimità di voti.

## **EMENDAMENTO EX 19**

Al primo punto del deliberato si sostituiscono le parole “come previsto” con le parole “**come consentito**”.

La Giunta dà parere favorevole a questo emendamento.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento e si determina il seguente risultato ( All.4 all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	25
Componenti votanti:	25
Voti favorevoli:	25
Voti contrari:	0
Astenuti:	0

Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l'emendamento ex 19 approvato a unanimità di voti.

## **EMENDAMENTO EX 11**

Nel contratto di servizio all'articolo 2, comma 2.1 aggiungere dopo le parole “usi industriali” le parole “**e per ogni altro uso nel territorio comunale, così come definito dal D.lgs n. 164 del 23.05.2000**”.

L'Assessore motiva il parere negativo della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento e si determina il seguente risultato ( All.5 all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	26	
Componenti votanti:	19	
Voti favorevoli:	1	
Voti contrari:	18	
Astenuti:	7	Berlino, Boiocchi, Cesarano, Meroni, Petrucci, Poletti, Scaffidi

Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l'emendamento ex 11 respinto a maggioranza di voti.

## **EMENDAMENTO EX 12**

Nel contratto di servizio all'articolo 2 aggiungere comma 2.5 “**La gestione del servizio di distribuzione del gas sarà effettuata dalla società in piena autonomia organizzativa ed a completo rischio d'Impresa, comunque nell'ambito di quanto stabilito nel presente Contratto di Servizio**”.

La Giunta dà parere favorevole a questo emendamento.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento e si determina il seguente risultato ( All.5A all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	26
Componenti votanti:	26
Voti favorevoli:	26
Voti contrari:	0
Astenuti:	0

Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l'emendamento ex 12 approvato a unanimità di voti.

### **EMENDAMENTO EX 13**

Nel contratto di servizio aggiungere all'art. 4 nuovo comma 4.2 **“In concomitanza con detta consegna verrà redatto congiuntamente dalle parti un dettagliato stato di consistenza degli impianti, reti ed altre dotazioni messe a disposizione per l'esercizio del servizio”**.

La Giunta esprime il proprio parere favorevole ma propone alcune modifiche.

Si accende una discussione.....omissis, al termine della quale il presidente propone di sospendere questo emendamento e rimandare la sua votazione al termine.

### **EMENDAMENTO EX 14**

Nel contratto di servizio all'art. 4 aggiungere un nuovo comma. **“Di tali beni la Società assicura la corretta e puntuale manutenzione affinché alla scadenza dell'affidamento siano restituiti al Comune in uno stato d'uso e di funzionalità, pari almeno a quella della iniziale”**

La Giunta dà parere negativo all'emendamento,

Il Presidente pone in votazione l'emendamento e si determina il seguente risultato ( All.6 all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	25
Componenti votanti:	24
Voti favorevoli:	6
Voti contrari:	18
Astenuti:	1 Poletti

Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l'emendamento ex 14 respinto a maggioranza di voti.

### **EMENDAMENTO EX 15**

Nel contratto di servizio all'art. 4 aggiungere un nuovo comma. **“Alla scadenza la Società, a mente dell'art. 14 comma 9 del D. Lgs 164/2000, dovrà consegnare l'impianto indipendentemente dall'esistenza di eventuali crediti e quindi senza poter vantare il diritto di ritenzione, Ex art. 1152 del Cod. Civ.”**

La Giunta dà parere favorevole all'emendamento.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento e si determina il seguente risultato ( All.7 all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	27
Componenti votanti:	27
Voti favorevoli:	27
Voti contrari:	0
Astenuti:	0

Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l'emendamento ex 15 approvato a unanimità di voti.

## **EMENDAMENTO EX 16**

Nel contratto di servizio all'art. 4 aggiungere un nuovo comma. **“Alla scadenza contrattuale, qualora risultasse da apposita perizia una diminuzione della funzionalità degli impianti imputabile a cattiva ed insufficiente manutenzione o mancati interventi di potenziamento, il gestore dovrà versare al Comune un corrispettivo per la relativa sistemazione”.**

La Giunta dà parere negativo all'emendamento.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento e si determina il seguente risultato ( All.8 all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	26	
Componenti votanti:	22	
Voti favorevoli:	4	
Voti contrari:	18	
Astenuti:	3	Meroni, Petrucci, Poletti
Non partecipa al voto, pur presente in aula, il consigliere Cesarano		

Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l'emendamento ex 16 respinto a maggioranza di voti.

## **EMENDAMENTO EX 9**

Nel contratto di servizio al primo punto della premessa aggiungere alle parole “a mezzo di rete urbana nel proprio territorio” le parole **“in attuazione delle disposizione di cui al D.Lgs. 23 Maggio 2000, n. 164”.**

La Giunta dà parere negativo all'emendamento. Si accende una discussione.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento e si determina il seguente risultato ( All.9 all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	27	
Componenti votanti:	24	
Voti favorevoli:	23	
Voti contrari:	1	
Astenuti:	3	Fiore, Meroni, Poletti

Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l'emendamento ex 9 approvato a maggioranza di voti.

## **EMENDAMENTO EX 2**

Nel contratto di servizio al punto 5.1 dell'art. 5 aggiungere alle parole “a partire da verbale di consegna” le parole **“delle reti ed impianti”.**

La Giunta dà parere favorevole all'emendamento.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento e si determina il seguente risultato ( All.10 all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	27	
Componenti votanti:	27	
Voti favorevoli:	27	
Voti contrari:	0	
Astenuti:	0	

Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l'emendamento ex 2 approvato a unanimità di voti.

### **EMENDAMENTO EX 8**

Nel contratto di servizio al punto 5.3 dell'art. 5 aggiungere alle parole "concordano di riunirsi" la parola "**almeno**", aggiungere dopo " ;" le parole "**le modifiche avanzate dalle parti saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale**".

La Giunta dà parere favorevole all'emendamento.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento e si determina il seguente risultato ( All.11 all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	27
Componenti votanti:	27
Voti favorevoli:	27
Voti contrari:	0
Astenuti:	0

Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l'emendamento ex 8 approvato a unanimità di voti.

### **EMENDAMENTO EX 10**

Nel contratto di servizio al punto 5.5 dell'art. 5 aggiungere alle parole "con quelle contenute nel presente" le parole "**per quanto necessario a renderlo conforme, escluso comunque il diritto di recesso da parte della società di gestione e ferme le eventuali condizioni o pattuizioni di miglior favore per il Comune**".

La Giunta dà parere negativo all'emendamento.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento e si determina il seguente risultato ( All.12 all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	26
Componenti votanti:	22
Voti favorevoli:	3
Voti contrari:	19
Astenuti:	4      Meroni, Petrucci, Poletti, Scaffidi

Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l'emendamento ex 10 respinto a maggioranza di voti.

### **EMENDAMENTO EX 3**

Nel contratto di servizio al punto 6.2 dell'art. 6 aggiungere alle parole "Sono riservate al Comune le funzioni" le parole "**indirizzo, vigilanza e verifica**".

La Giunta dà parere favorevole all'emendamento

Il Presidente pone in votazione l'emendamento e si determina il seguente risultato ( All.13 all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	27
Componenti votanti:	27
Voti favorevoli:	27
Voti contrari:	0
Astenuti:	0

Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l'emendamento ex 3 approvato a unanimità di voti.

### **EMENDAMENTO EX 1**

Nel contratto di servizio al punto 11.1 dell'art.11 si sostituisce la frase "Il Comune esercita la funzione di indirizzo" con la frase "**Il Consiglio Comunale esercita i propri poteri di indirizzo e di controllo sul servizio**".

La Giunta esprime parere favorevole con modifica parziale del testo. Si accende una discussione nel corso della quale la proposta di modifica viene ritirata.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento come presentato e si determina il seguente risultato (All.14 all'originale dell'atto):

Componenti presenti: 25

Componenti votanti: 25

Voti favorevoli: 25

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

Per problemi tecnici il consigliere Zucca dichiara oralmente il suo voto favorevole.

Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l'emendamento ex 1 approvato a unanimità di voti.

### **EMENDAMENTO EX 7**

Nel contratto di servizio al punto 12.1 dell'art.12 si sopprime la voce "**Per tale utilizzo il Gestore non corrisponderà alcun onere al Comune**".

La Giunta esprime parere favorevole all'emendamento.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento e si determina il seguente risultato (All.15 all'originale dell'atto):

Componenti presenti: 25

Componenti votanti: 25

Voti favorevoli: 25

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l'emendamento ex 7 approvato a unanimità di voti.

### **EMENDAMENTO EX 17**

Nel contratto di servizio al punto 13.4 dell'art.13 aggiungere alle parole "Il gestore dovrà, in ogni caso" la parola "**a sue spese**".

La Giunta esprime il suo parere favorevole sull'emendamento.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento e si determina il seguente risultato (All.16 all'originale dell'atto):

Componenti presenti: 27

Componenti votanti: 27

Voti favorevoli: 27

Voti contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l'emendamento ex 17 approvato a unanimità di voti.

## **EMENDAMENTO EX 18**

Nel contratto di servizio all'art.13 aggiungere nuovo comma 13.5 **“I lavori, in relazione a quanto già evidenziato comma 13.4, dovranno essere condotti nel rispetto di quanto previsto dal vigente Codice dlla Strada, in modo da arrecare il minor intralcio al traffico. Restano comunque a carico degli esecutori tutti gli oneri relativi alla segnalazione diurna e notturna dei lavori in corso, sbarramenti, pericoli generici, l’istituzione diurna e segnaletica (anche a mezzo di persona) di sensi unici alternativi, ed ogni altro onere relativo alla disciplina del traffico ed alla sicurezza degli Utenti della strada nelle zone interessate dagli scavi”**.

La Giunta esprime il suo parere favorevole sull'emendamento.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento e si determina il seguente risultato (All.17 all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	28
Componenti votanti:	28
Voti favorevoli:	27
Voti contrari:	1
Astenuti:	0

Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l'emendamento ex 18 approvato a maggioranza di voti.

## **EMENDAMENTO EX 20**

Nel contratto di servizio all'art.13 aggiungere nuovo comma 13.6 **“Qualora nell'esecuzione dei lavori o nel corso della gestione dovessero essere danneggiati terzi, o cose di terzi o del Comune, la Società dovrà provvedere al risarcimento del danno provocato; sempre che la richiesta sia fatta non oltre mesi uno dalla ultimazione dei lavori o del rilievo e del danno e sia provato che questo è dovuto a fatto della società”**.

La Giunta esprime il suo parere negativo sull'emendamento.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento e si determina il seguente risultato (All.18 all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	28
Componenti votanti:	25
Voti favorevoli:	6
Voti contrari:	19
Astenuti:	3     Meroni, Petrucci, Poletti

Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l'emendamento ex 20 respinto a maggioranza di voti.

## **EMENDAMENTO EX 21**

Nel contratto di servizio si aggiunge un nuovo articolo 31 **“Norme e obblighi della Società connessi con la gestione dell'affidamento” (Allegato A all'originale dell'atto)**

La Giunta esprime il suo parere negativo sull'emendamento.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento e si determina il seguente risultato (All.19 all'originale dell'atto):

Componenti presenti: 23  
Componenti votanti: 22  
Voti favorevoli: 4  
Voti contrari: 18  
Astenuiti: 0

Non partecipa al voto, pur presente in aula , il consigliere Zucca.

Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l'emendamento ex 21 respinto a maggioranza di voti.

### **EMENDAMENTO EX 13**

Si accende una discussione omissis....., la Giunta ritira il sub-emendamento proposto ed esprime parere negativo all'emendamento.

Al termine di una breve sospensione il consigliere Petrucci dichiara che il gruppo di Forza Italia abbandonerà l'aula durante la votazione dell'emendamento.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento e si determina il seguente risultato (All. 20 all'originale dell'atto):

Componenti presenti: 19  
Componenti votanti: 18  
Voti favorevoli: 0  
Voti contrari: 18  
Astenuiti: 1 Poletti

Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara l'emendamento ex 13 respinto a unanimità di voti.

Il Presidente passa all'approvazione della delibera "Servizio distribuzione gas. Affidamento in concessione" nel suo complesso, così come emendata.

Non essendoci state dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione la delibera e si determina il seguente risultato (All.21 all'originale dell'atto ):

Componenti presenti: 21  
Componenti votanti: 19  
Voti favorevoli: 19  
Voti contrari: 0  
Astenuiti: 2 Meroni, Poletti

Il Presidente in base al risultato della votazione dichiara la delibera approvata a unanimità di voti.

**Il testo approvato è pertanto il seguente:**

**OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE.**

Relazione:

Nel corso del mese di Settembre, veniva sottoposta all'esame della 1<sup>a</sup> Commissione, da parte del Dirigente del Settore 5° - Arch. Danilo Bettoni, la proposta di Delibera n. 19583 avente per oggetto "servizio di distribuzione del gas. Affidamento in concessione", con la quale si proponeva di affidare in concessione, mediante gara, il servizio di distribuzione gas e di approvare gli allegati: Schema di contratto, disciplinare tecnico e carta dei servizi.

La relazione tecnica che costituiva la premessa della citata proposta di delibera, riportava le seguenti motivazioni:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30 gennaio 1995, l'Amministrazione Comunale approvava la convenzione con l'azienda energetica municipale AEM di Milano per la concessione del servizio di distribuzione del gas ed il regolamento per la fornitura del gas all'interno del territorio comunale. La predetta convenzione scadrà il 31 dicembre 2004.  
**Contestualmente alla predetta convenzione il Comune ed AEM sottoscrivevano un atto di riconoscimento del rapporto pregresso, con il quale le parti sanavano tutto il contenzioso insorto in merito alle precedenti convenzioni.**
- Con l'entrata in vigore dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs 164/2000, si è disposto, a carico degli Enti Locali, l'obbligo di affidare il servizio di distribuzione del gas naturale esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a 12 anni.
- A seguito di ricorso al TAR promosso dall'Amministrazione Comunale, ricorso con il quale si chiedeva il riconoscimento, in capo all'Amministrazione stessa, della proprietà delle reti, con sentenza n. 755/2004 depositata il 23 febbraio scorso, il Tribunale stabiliva che la concessione in essere con AEM non prevedeva l'automatico trasferimento della proprietà degli impianti in capo al Comune, ma che gli stessi dovessero essere riscattati attraverso il pagamento di un corrispettivo determinato secondo il criterio del valore industriale previsto dall'art. 24 del R.D. n. 2578/1925.
- Con deliberazione di giunta comunale n.254 del 9 giugno 2004, l'Amministrazione Comunale ha deciso in via cautelativa di proporre ricorso avverso tale sentenza, ritenendo, tuttavia, che occorre, nel frattempo, affidare un incarico per la redazione di una perizia asseverata degli impianti e delle reti, secondo il criterio del valore industriale indicato nella sentenza stessa.
- Ai sensi dell'art. 14 comma 7 del Dlgs. 164/2000 (decreto Letta), il Comune deve predisporre la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas ed avviare le procedure non oltre un anno prima della scadenza naturale della concessione in oggetto, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio.
- Pertanto entro l'anno 2003 e precisamente con deliberazione della GC n. 425 del 20.11.2003 è stato affidato alla Società Multiservizi Nord Milano spa, l'incarico di consulenza per la predisposizione degli atti tecnici propedeutici all'indizione della gara. Successivamente il suddetto incarico veniva integrato per l'assistenza al contenzioso legale con AEM, con atto GC 484 del 17.12.2003.

- Il bando di gara per l' affidamento del servizio di distribuzione del gas dovrà prevedere il corrispettivo che il futuro gestore verserà all'Amministrazione Comunale per il godimento della rete ceduta in uso e per la gestione del servizio di distribuzione del gas, che verrà determinato a seguito dell'esperimento della gara d'appalto, in misura non inferiore a:
  - Euro 4.000.000,00 quale somma "una tantum" da corrispondere al Comune a corrispettivo del godimento della rete ceduta in uso per tutta la durata della Concessione;
  - 40% del VRD – vincolo sui ricavi di distribuzione – così come calcolato annualmente in ottemperanza della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 237/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- La concessione avrà la durata di 12 anni, come previsto dall'art. 14 del D.Lgs 164/2000 (decreto Letta).
- Il rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il gestore del servizio di distribuzione del gas sarà disciplinato, in attesa della predisposizione del contratto di servizio tipo da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell' art. 14 comma 1 del D.Lgs.164/2000, da apposito contratto di servizio, mentre l' affidamento in concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti necessario per la gestione del servizio verrà regolato da apposito disciplinare tecnico.
- I rapporti tra l'utenza ed il soggetto gestore saranno disciplinati da apposita carta dei servizi redatta secondo le linee guida indicate con deliberazione dell'Autorità per l' energia e il gas n. 47 del 2.3.2000.

Vista la relazione che precede e considerato che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno, sarà a breve esaminato dal Consiglio Comunale, è stata richiesta una verifica degli atti sottoposti all'approvazione ed allegati alla sopracitata proposta di delibera n.19583 del settembre 2004, alla Società Multiservizi Nord Milano, incaricata della predisposizione degli atti tecnici propedeutici alla gara. La stessa ha provveduto ad introdurre modifiche nel contratto di servizio (artt. 2 e 12) e nel disciplinare tecnico (artt.6, 8 e 19) e precisazioni quali ad esempio l'avvenuta predisposizione da parte dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il gas dello schema di contratto tipo, ora sottoposto all'approvazione del Ministero delle attività produttive, e lo slittamento della decorrenza dei termini di affidamento del servizio.

Cinisello Balsamo, 04/01/2005

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Mauro Papi

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Vista la relazione che precede;
- Ravvisata la necessità di procedere all'indizione della gara ad evidenza pubblica, al fine di pervenire all'individuazione del nuovo gestore ed all'affidamento del servizio;
- Visto il D.Lgs. 164/2000 (decreto Letta) che detta le norme specifiche in materia di gestione del servizio di distribuzione del gas;

- Viste le delibere dell'autorità per l'Energia elettrica ed il gas n. 237/2000 e n. 47/2000;

Con voti, espressi nelle forme di Legge;

### **DELIBERA**

1. di procedere nell'affidamento del servizio di distribuzione del gas ed all'affidamento in concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti, come consentito dall'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 164/2000 (Decreto Letta), per un periodo di anni 12, dando mandato al Settore competente per l'indizione della gara ad evidenza pubblica;
2. di dare atto che il gestore dovrà versare all'Amministrazione Comunale un corrispettivo per il godimento della rete ceduta in uso e per la gestione del servizio di distribuzione del gas, che verrà determinato a seguito dell'esperimento della gara, da aggiudicarsi a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in misura non inferiore a:
  - Euro 4.000.000,00 quale somma "una tantum" da corrispondere al Comune a corrispettivo del godimento della rete ceduta in uso per tutta la durata della Concessione;
  - 40% del VRD – vincolo sui ricavi di distribuzione – così come calcolato annualmente in ottemperanza della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 237/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
3. di approvare, conseguentemente, lo schema di contratto di servizio e lo schema del disciplinare tecnico per l'affidamento in concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti;
4. di approvare la carta dei servizi disciplinante i rapporti tra l'utenza ed il soggetto gestore predisposta secondo le linee guida indicate con Deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas n. 47 del 02/03/2000.

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E LA  
RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS  
METANO NEL PROPRIO TERRITORIO COMUNALE**

In ....., l'anno 2005, il ..... sono comparsi i Signori:

....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica in  
....., Via ....., Dirigente/Responsabile Servizio ..... del  
Comune di Cinisello Balsamo il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di  
Cinisello Balsamo stesso, autorizzato a rappresentarlo ai sensi dell'Art. ... del Decreto Legislativo 18 Agosto  
2000 n.267 e dell'Art. .... del vigente Statuto del Comune di Cinisello Balsamo con sede in Piazza  
Confalonieri 5, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. ....;  
(di seguito per brevità "Comune")

**E**

....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica in  
....., Via ....., il quale interviene al presente atto in rappresentanza della  
..... - ....., con sede in ..... n. ...., avente Codice  
Fiscale e Partita I.V.A. n. ...., nella sua qualità di ....., munito dei necessari poteri,  
giusta ....., allegata al presente disciplinare *sub* "A";  
(di seguito per brevità "Gestore")  
(di seguito congiuntamente "Parti")

**P R E M E S S O**

1. che con atto n. .... del ..... 2005, il Consiglio Comunale ha deliberato di affidare a terzi il pubblico servizio di distribuzione del gas metano a mezzo di rete urbana nel proprio territorio comunale, in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 23 maggio 2000, n.164;
2. che il Comune ha bandito una gara pubblica per l'individuazione del soggetto terzo affidatario della gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano nel suddetto territorio comunale;

3. che con atto n. .... del ..... 2005, il dirigente, **considerate le risultanze della Commissione di aggiudicazione** all'uopo istituita per l'individuazione del soggetto di cui alla precedente premessa, **per l'effetto aggiudica l'affidamento in esclusiva** al Gestore dell'esercizio del pubblico servizio di distribuzione del gas e dei servizi ad esso accessori nell'intero territorio comunale succitato, nonché ha disposto, in ottemperanza alle disposizioni di legge in vigore ed alla citata deliberazione di Consiglio Comunale, l'affidamento delle reti ed impianti per la gestione del servizio gas, in via esclusiva, al Gestore in regime di Concessione;
4. che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.164, del 23 Maggio 2000 e segnatamente ai sensi dell'Art.14, la durata dell'affidamento del pubblico servizio in questione è stato determinato dal Comune in 12 (dodici) anni e la Concessione d'uso di reti ed impianti deve intendersi necessariamente di pari durata;
5. che è necessario regolare l'affidamento della gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas mediante un apposito "*Contratto di Servizio*" volto a disciplinare i rapporti tra il Comune ed il Gestore concernenti l'esercizio dell'attività di detto pubblico servizio e dei servizi ad esso accessori;
6. che, in attesa dell'approvazione del Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'Art.14, comma 1° del Decreto Legislativo n.164 del 23 Maggio 2000, dello schema di Contratto di Servizio tipo proposto da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas con delibera n.55/04 dell'8 aprile 2004, con atto n. .... del ..... 2005, il Consiglio Comunale ha approvato il presente Schema di Contratto di Servizio ed ha delegato il Sig. ...., Dirigente/Responsabile Servizio ..... del Comune, nato a ..... il ....., ad intervenire in nome e per conto del medesimo Comune alla stipula del Contratto di Servizio medesimo con la facoltà di apportarvi le modifiche di stile che si rendessero necessarie per una migliore definizione del testo, senza tuttavia alterare la sostanza della bozza approvata dal Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

## **Art. 1 - Premesse ed allegati**

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (di seguito per brevità "Contratto").

## **Art. 2 - Oggetto**

- 2.1 Il Comune affida al Gestore il pubblico servizio di distribuzione del gas metano a mezzo di rete urbana per usi domestici, agricoli, artigianali e similari, riscaldamento, attività commerciali e terziarie, nonché per usi industriali.
- 2.2 Il servizio riguarda l'intero territorio comunale ove il Comune garantisce al Gestore la qualità di unico affidatario del pubblico servizio di distribuzione del gas metano a mezzo di rete urbana.
- 2.3 A tale scopo il suolo ed il sottosuolo pubblico occorrenti per la posa ed il mantenimento delle opere e canalizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio verrà concesso dal Comune al Gestore per tutto il periodo di gestione del servizio.
- 2.4 Il servizio verrà gestito ed erogato altresì secondo termini, condizioni e modalità riportate nel *"Disciplinare tecnico per l'affidamento in concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano"*, nonché delle *"Condizioni contrattuali del servizio di distribuzione gas metano ai Clienti della rete cittadina – Carta del Servizio"* adottati dal Gestore.
- 2.5 La gestione del servizio di distribuzione del gas sarà effettuata dalla società in piena autonomia organizzativa ed a completo rischio d'Impresa, comunque nell'ambito di quanto stabilito nel presente Contratto di Servizio.

### **Art. 3 - Corrispettivo**

- 3.1 Per l'affidamento del servizio il Gestore s'impegna a:
- 3.1.1 corrispondere al Comune a corrispettivo del godimento della rete di proprietà comunale ceduta in uso per tutta la durata della concessione un importo "una tantum" di € .....00 (Euro ...../00) oltre I.V.A. anticipatamente la stipula del contratto;
- 3.1.2 versare al Comune un corrispettivo annuo determinato applicando il ... % sul VRD, vincolo dei ricavi della distribuzione calcolato dalla concessionaria sulla base della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n.237/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Per l'anno termico 2003/2004 il VRD è di € **3.941.949,00** (Euro tremilioninovecentoquarantunomilanovecentoquarantanove/00).
- L'importo suddetto sarà corrisposto dal Gestore al Comune entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

### **Art. 4 - Concessione d'uso di beni ed impianti**

- 4.1 Al Gestore, al fine di gestire ed erogare il servizio, sono conferiti, in via esclusiva in Concessione d'uso per 12 (dodici) anni reti ed impianti per la gestione del servizio secondo

termini, condizioni e modalità riportate nel “*Disciplinare tecnico per l’affidamento in concessione d’uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano*” che verrà stipulato dalle Parti contestualmente alla stipula del presente Contratto.

4.2 Alla scadenza la Società, a mente dell’art.14 comma 9 del D.Lgs. 164/2000, dovrà consegnare l’impianto indipendentemente dall’esistenza di eventuali crediti e quindi senza poter vantare il diritto di ritenzione, ex art. 1152 del Codice Civile.

## **Art. 5 - Durata dell’affidamento**

- 5.1 L’affidamento avrà la durata di anni 12 (dodici) a partire dal verbale di consegna delle reti ed impianti.
- 5.2 La durata dell’affidamento, in caso di interruzioni del servizio dovute a cause di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionali, guerre, calamità naturali, sommosse popolari, scioperi, tumulti ecc.) accertate e riconosciute tra le Parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni; di queste ogni qual volta si verificassero, il Gestore dovrà dare comunicazione al Comune.
- 5.3 Le Parti concordano di riunirsi almeno ogni quattro anni per valutare le modifiche proposte dalle Parti stesse per eventualmente adeguare il presente Contratto alle esigenze di sviluppo civile ed economico della comunità locale; le modifiche avanzate dalle parti saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale.
- 5.4 Il presente Contratto dovrà essere adeguato al Contratto di Servizio tipo che l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha sottoposto all’approvazione del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ai sensi dell’Art.14, comma 1° del D. Lgs. n.164/2000, qualora emergano disposizioni in contrasto o incompatibili con quelle di cui al presente atto.
- 5.5 In ogni caso, è previsto l’automatico inserimento ed applicazione all’interno del presente atto delle disposizioni di cui al Contratto di Servizio tipo per quelle che risulteranno incompatibili con quelle contenute nel presente.
- 5.6 Qualora, invece, siano previste disposizioni da adottare a seguito di valutazioni congiunte, le Parti si impegnano a riunirsi entro breve termine per un nuovo accordo sui punti da modificare del Contratto.
- 5.7 Alla scadenza del presente Contratto, il Gestore si impegna a proseguire la gestione e l’esercizio del servizio per un anno su richiesta del Comune.

## **Art. 6 - Il Comune**

- 6.1 Il Comune affida in esclusiva al Gestore l'esercizio del servizio secondo termini, condizioni e modalità riportate nel presente Contratto e dagli atti emanati in attuazione ed a completamento dello stesso.
- 6.2 Sono riservate al Comune le funzioni di indirizzo, vigilanza e verifica dell'operato del Gestore nell'espletamento delle attività ed esercizio del servizio al fine di assicurare che i livelli e le condizioni di erogazione del servizio siano adeguati alle esigenze dei cittadini ed in grado di favorire lo sviluppo civile ed economico della comunità locale.

## **Art. 7 - Il Gestore**

- 7.1 Il Gestore, è affidatario dell'esercizio del servizio secondo termini, condizioni e modalità riportate nel presente Contratto e negli atti emanati in attuazione ed a completamento dello stesso.
- 7.2 Il Gestore provvede all'ordinaria e straordinaria gestione del servizio.
- 7.3 Il Gestore si impegna ad osservare ed a far osservare, nei limiti della propria competenza, le norme di Legge ed i regolamenti vigenti in materia.
- 7.4 Il Gestore è direttamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi della gestione ed erogazione del servizio.

## **Art. 8 - Carattere del Servizio**

- 8.1 Il Servizio ha natura di servizio pubblico.
- 8.2 Il Servizio dovrà avere carattere di regolarità, continuità ed economicità.
- 8.3 Il Gestore dovrà garantire un Servizio di qualità, la parità di trattamento e l'assoluta imparzialità fra i Clienti.
- 8.4 Eventuali situazioni di impossibilità di accesso alla rete di distribuzione vanno motivate dal Gestore e comunicate sia al Comune che all'Autorità dell'Energia Elettrica ed il Gas.

## **Art. 9 - Sospensioni del Servizio per cause di forza maggiore e di esigenze tecniche**

- 9.1 L'esecuzione del Servizio potrà essere sospesa dal Gestore solo per cause di forza maggiore salvo quanto previsto al comma 3° del presente Articolo.

- 9.2 In caso di forza maggiore, il Gestore deve provvedere a ripristinare il regolare servizio al più presto al fine di arrecare ai Clienti il minor disagio possibile.
- 9.3 In caso di esigenze tecniche, sempre che non sia possibile provvedere senza sospendere l'erogazione del Servizio, il Gestore è tenuto ad informare almeno con 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo il Comune e l'utenza interessata mediante affissione di manifesti e/o apposite comunicazioni contenenti il giorno, l'ora di interruzione e ripristino del Servizio.
- 9.4 Le ipotesi di sospensione del Servizio di cui ai commi precedenti non costituiscono titolo per qualsivoglia richiesta di indennizzo tra le Parti.
- 9.5 Le ipotesi di sospensione del Servizio di cui al comma 2° non potranno esser invocate quali inadempimenti contrattuali. L'ipotesi di sospensione del Servizio di cui al comma 3° potrà essere invocata dal Comune quale inadempimento contrattuale esclusivamente qualora si ripeta con eccessiva frequenza arrecando un rilevante danno ai Clienti.

## **Art. 10 - Sospensioni del Servizio per cause imputabili al Comune**

- 10.1 Qualora la regolare erogazione del Servizio debba essere sospesa a causa di attività poste in essere dal Comune e da attività/eventi autorizzati dalla stessa (ad es. costruzione o lavori di qualsiasi genere) il Comune è obbligato ad informare il Gestore almeno con 10 (dieci) giorni lavorativi di anticipo.
- 10.2 Il Gestore è tenuto ad informare almeno con 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo l'utenza interessata mediante affissione di manifesti e/o apposite comunicazioni contenenti il giorno, l'ora di sospensione e ripristino del Servizio.
- 10.3 Gli oneri derivanti dalla sospensione di Servizio e le spese di informazione dell'utenza di cui al comma precedente si intendono, di regola, a carico del Gestore.
- 10.4 Il Gestore predisponde e presenta al Comune per ciascun anno entro il mese di Gennaio un'analitica e dettagliata valutazione dei mancati introiti e dei costi di informazione sostenuti nell'esercizio dell'anno precedente per le sospensioni del Servizio imputabili al Comune. E' rimessa alla valutazione del Comune la determinazione delle modalità di ripartizione della copertura di tali oneri.
- 10.5 Qualora il Comune non rispettasse il preavviso di cui al precedente comma 1°, gli eventuali oneri di cui al comma 3°, debitamente descritti e documentati dal Gestore ed eventualmente soggetti a perizia indipendente, saranno posti a carico del Comune.

## **Art. 11 - Funzioni di indirizzo e vigilanza**

- 11.1 Il Consiglio Comunale esercita i propri poteri di indirizzo e di controllo sul servizio.

- 11.2 Il Comune esercita la funzione di vigilanza mediante l'attenta verifica della documentazione trasmessa dal Gestore e, qualora emergessero gravi carenze nella gestione del Servizio, anche mediante ispezioni – direttamente o per il tramite di operatori incaricati – al fine di verificare il regolare funzionamento del Servizio in relazione agli standard di qualità/quantità – riportati nel “*Disciplinare tecnico per l'affidamento in concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano*“ e nelle “*Condizioni contrattuali del servizio di distribuzione gas metano ai Clienti della rete cittadina – Carta del Servizio*” e l'efficienza della distribuzione, nonché lo scrupoloso rispetto delle norme relative alla sicurezza pubblica.
- Durante le ispezioni, di cui dovrà essere dato preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, il Gestore garantirà l'assistenza agli operatori incaricati e la massima collaborazione. Delle ispezioni verrà redatto, in duplice copia, un dettagliato verbale da trasmettere al Comune ed al Gestore.
- 11.3 Nelle circostanze di cui al comma precedente, il Comune si riserva inoltre la facoltà di far verificare, in contraddittorio con un operatore incaricato dal Gestore, la rispondenza delle caratteristiche del gas distribuito, in merito al potere calorifico ed alla pressione, secondo quanto disposto nel presente Contratto al successivo Art.18. Delle verifiche verrà redatto, in duplice copia, un dettagliato verbale da trasmettere al Comune ed al Gestore.
- 11.4 Qualora a seguito dell'ispezione il Comune accertasse il mancato rispetto del *Piano Investimenti* previsto in offerta secondo quanto dispone l'Art.15.2, nonché gravi carenze nella gestione del Servizio, provvederà a notificare alla Società la diffida, di cui al successivo Art.25, comma 2° del presente Contratto.

## **Art. 12 - Obblighi del Comune**

- 12.1 Il Comune, per tutto il periodo di affidamento del Servizio, consente alla Società di utilizzare il suolo ed il sottosuolo pubblico per gli scopi attinenti alla gestione ed erogazione del Servizio nonché per la realizzazione, gestione, manutenzione ed estensione della rete e degli impianti. In particolare, il Comune concede alla Società il diritto alla posa in opera di tubazioni principali e secondarie, delle opere accessorie (manufatti e cabine), nonché di cavi aerei o in tubazioni, di potenza o telefonici, strumentali alla gestione del Servizio.
- 12.2 Il Comune si impegna a sostenere e favorire il Gestore anche attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti il Servizio di sua competenza.
- 12.3 Relativamente ai termini ed alle condizioni di Concessione d'uso di reti ed impianti strumentali alla gestione ed erogazione del servizio si rinvia al già citato “*Disciplinare di*

*affidamento in Concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano”.*

## **Art. 13 - La gestione ordinaria del Servizio**

13.1 La gestione ordinaria concerne tutte le prestazioni tecniche ed amministrative per mezzo delle quali si assicura la continuità e la costante affidabilità, sicurezza ed efficienza del Servizio, avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione ordinaria, i controlli programmati e periodici, i collaudi e gli interventi conservativi, previsti dalla Legge e dalle norme della buona tecnica.

13.2 Il Gestore si impegna pertanto ad eseguire a suo esclusivo giudizio e responsabilità tutte le attività inerenti e conseguenti la gestione del Servizio e, in particolare:

- a) a provvedere alla distribuzione del gas nelle strade già canalizzate a tutti coloro che ne faranno richiesta, per i diversi usi consentiti, nelle quantità e con le modalità di prelievo ed impiego compatibili con i vincoli tecnici degli impianti esistenti, previsti nel *“Disciplinare tecnico per l'affidamento in concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano“* e nelle *“Condizioni contrattuali del servizio di distribuzione gas metano ai Clienti della rete cittadina - Carta del Servizio”*
- b) a provvedere all'esecuzione a propria cura e spese, utilizzando anche propri appositi laboratori di analisi, dei necessari controlli qualitativi, le cui tipologie e cadenze saranno stabilite dal Gestore;
- c) a provvedere alla manutenzione programmata preventiva con specifiche attrezzature ed il monitoraggio continuo, anche eventualmente a mezzo di impianti di telecontrollo operativi 24 ore su 24, del funzionamento degli impianti e della rete gas metano;
- d) a soddisfare con la massima tempestività le chiamate di emergenza dei Clienti, per guasti, fughe, odore di gas od altro potenzialmente pericoloso, assicurando un servizio di pronto intervento;
- e) a favorire e promuovere la diffusione dell'informazione sull'uso razionale dell'energia e sulla sicurezza degli impianti;
- f) ad incassare tutti gli importi derivanti dall'erogazione del servizio, dai contributi dei Clienti e/o degli altri Enti, sia pubblici sia privati, dei proventi di qualsiasi natura o specie. Tali importi saranno di competenza esclusiva del Gestore senza alcun obbligo di rendicontazione nei confronti del Comune;
- g) a provvedere alla installazione dei misuratori d'utenza, alla loro rimozione in caso di cessazione definitiva, alla chiusura e riapertura in caso di subentro di nuovo Cliente, alla

relativa prova di tenuta estesa anche al misuratore, alla messa in esercizio ed a quant'altro necessario;

- h) a provvedere agli allacciamenti alla rete di distribuzione ed alle modificazioni degli impianti esistenti richiesti dai Clienti dietro versamento di un contributo di allacciamento a fondo perduto;
- i) ad acquisire i diritti di servitù o i diritti necessari nel caso di utilizzo di aree non di proprietà;
- j) ad allestire appositi uffici aperti al pubblico, per svolgere i vari adempimenti inerenti al Servizio e per ricevere suggerimenti/lamentele dell'Utenza. Copia dei principali suggerimenti/lamentele ricevuti sarà inviata annualmente dal Gestore al Comune;
- k) a garantire, per la continuità dell'esercizio, apposito servizio di reperibilità e di pronto intervento, con disponibilità di 24 ore su 24 e per tutti i giorni dell'anno;
- l) a stipulare e a gestire il rapporto contrattuale con i fornitori del gas, nonché ogni altro accordo con terzi necessario per l'esecuzione di tutte le attività relative al servizio;
- m) ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria del Sistema di reti ed impianti di distribuzione del gas, nonché degli impianti annessi;
- n) a fornire al Comune copia di eventuali informazioni statistiche necessarie ad adempiere agli obblighi a cui il Comune è tenuto in ottemperanza della vigente normativa ovvero per propri studi/relazioni interne all'Amministrazione.

13.3 Il Gestore dovrà realizzare – o far realizzare a sua cura – le opere di allacciamento della rete di distribuzione gas sino al punto di consegna, in conformità alle norme vigenti nonché secondo un razionale criterio di sicurezza e buona tecnica, in favore di richiedenti che abbiano stipulato con il Gestore un regolare rapporto di clientela ovvero su richiesta di altri operatori del settore che abbiano essi stipulato un regolare rapporto di clientela.

13.4 Relativamente agli interventi che comportino manomissioni del manto stradale e/o marciapiedi, il Gestore dovrà comunicare al Comune con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni l'inizio dei lavori, fatta eccezione nei casi di forza maggiore (ad es. ricerca e riparazione dispersioni) per i quali il Gestore dovrà comunque dare tempestiva comunicazione al Comune. Il Gestore dovrà, in ogni caso, a sue spese, provvedere al tempestivo ripristino a regola d'arte della pavimentazione manomessa.

13.5 I lavori, in relazione a quanto già evidenziato comma 13.4, dovranno essere condotti nel rispetto di quanto previsto dal vigente Codice della Strada, in modo da arrecare il minor intralcio al traffico. Restano comunque a carico degli esecutori, tutti gli oneri relativi alla segnalazione diurna e notturna dei lavori in corso, sbarramenti, pericoli generici, l'istituzione diurna e segnaletica (anche a mezzo di persona) di sensi unici alternativi, ed ogni altro onere

relativo alla disciplina del traffico ed alla sicurezza degli Utenti della strada nelle zone interessate agli scavi.

## **Art. 14 - La gestione straordinaria del Servizio**

14.1 La gestione straordinaria concerne ogni prestazione tecnica ed ogni attività finalizzata a modificare, potenziare, ampliare o rinnovare reti ed impianti già in esercizio, la posa in opera di nuove canalizzazioni per l'estensione del servizio, nonché la realizzazione di nuovi impianti tecnologici.

14.2 La gestione straordinaria verrà posta in essere dal Gestore sulla base di un *Piano Investimenti*, di cui al successivo Art.15, e secondo termini, condizioni e modalità riportate nel citato "*Disciplinare di affidamento in concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano*".

## **Art. 15 - Gli investimenti**

15.1 Il Gestore provvederà ad effettuare gli investimenti volti a favorire il miglioramento complessivo del Servizio, l'equilibrato sviluppo di reti ed impianti ed una sempre maggiore affidabilità e sicurezza dell'intero sistema di gestione ed erogazione del Servizio.

15.2 A tal fine, il Gestore si impegna ad eseguire il *Piano Investimenti* sottoposto all'atto della presentazione della propria offerta.

15.3 Nel *Piano Investimenti* dovranno essere sinteticamente specificate la provenienza delle risorse utilizzate per finanziare singoli o gruppi di investimenti. Il Comune risulterà infatti proprietario dell'opera realizzata in proporzione alla quota finanziata.

15.4 Tutti i progetti di investimento dovranno essere realizzati nel rispetto della vigente normativa e, in particolare, della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti, sicurezza ed ambiente.

## **Art. 16 - Uso razionale delle risorse energetiche**

16.1 Il Gestore si impegna ad incentivare politiche di uso razionale delle risorse energetiche, adottando e promuovendo – per quanto di sua competenza – il miglioramento dei processi tecnologici e l'uso appropriato delle risorse.

## **Art. 17 - Condizioni contrattuali del servizio di distribuzione gas metano ai Clienti della rete cittadina - Carta del Servizio**

- 17.1 Il documento “*Condizioni contrattuali del servizio di distribuzione gas metano ai Clienti della rete cittadina - Carta del Servizio*” è quello rispettoso della vigente normativa, comprese le direttive dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, nonché le previsioni del presente Contratto, ed è sottoposto in visione al Comune.
- 17.2 Le variazioni a tale atto che si rendessero necessarie per tenere conto della dinamica del mercato, delle esigenze dei Clienti e delle mutate condizioni di erogazione del servizio dovranno essere preventivamente comunicate al Comune.
- Qualora il Comune non si pronunci entro 45 giorni dall’invio, le modifiche proposte saranno considerate approvate. Tali modifiche non dovranno comunque comportare squilibri o vessazioni nel rapporto Gestore – Clienti.
- 17.3 Il Gestore dovrà assicurare la massima informazione ai Clienti relativamente alle condizioni contrattuali; particolare cura a tale informazione dovrà essere garantita nei periodi in cui le condizioni subiranno delle modificazioni.

## **Art. 18 - Rapporti con i fornitori e caratteristiche del gas**

- 18.1 Il Comune delega al Gestore senza riserve o eccezioni – nella sua qualità di gestore del Servizio – i rapporti con la SNAM Rete gas e/o altri fornitori per la definizione ed il perfezionamento dei contratti di fornitura del gas, per definire i punti di presa ed ogni quant’altro necessario ad assicurare la regolarità, continuità ed economicità delle forniture.
- 18.2 Il Gestore sarà direttamente responsabile nei confronti dei fornitori. Resta fermo l’obbligo del Comune di mettere a disposizione del Gestore tutta la documentazione di propria competenza eventualmente richiesta dal fornitore.
- 18.3 Nel caso di gas prelevato direttamente dal metanodotto, il Gestore è impegnato a distribuirlo ai Clienti nelle identiche condizioni fisico-merceologiche di erogazione del gas del fornitore, con l’aggiunta di odorizzante.
- 18.4 Nel caso di metano puro, il Gestore si impegna a distribuire il gas ad una pressione minima, misurata immediatamente a monte dei singoli misuratori, indipendentemente dalla ubicazione della presa, del relativo misuratore e del calibro dello stesso, idonea per gli usi previsti e tale da consentire, da parte dei Clienti, l’uso degli impianti di utilizzazione in condizioni di efficienza e sicurezza.
- 18.5 Ad eccezione delle ipotesi riportate nei precedenti commi 3° e 4°, la pressione in rete sarà opportunamente regolata e realizzata con i criteri tecnici che il Gestore riterrà più opportuni, tenuto conto delle massime garanzie di sicurezza e qualità, sotto la propria esclusiva responsabilità ed a suo insindacabile giudizio.

## **Art. 19 - Responsabilità civile, penale ed amministrativa**

- 19.1 Per effetto del presente atto e per l'intera durata dell'affidamento del Servizio, il Gestore assume ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa sollevando il Comune per eventuali danni a terzi conseguenti alla gestione e l'erogazione del Servizio.
- 19.2 Il Gestore si obbliga a stipulare con accreditata Compagnia Assicuratrice una polizza per la copertura del rischio della responsabilità civile verso terzi connesso alla gestione del Servizio per un massimale adeguato.

## **Art. 20 - Le tariffe**

- 20.1 Al Gestore competono integralmente le tariffe stabilite quale corrispettivo del Servizio, determinate secondo i metodi e le procedure previsti dalla normativa vigente e dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
- 20.2 Al Gestore competono altresì i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività collaterali quali progettazioni, direzione lavori, consulenze e simili, pur se realizzate utilizzando il personale e le strutture del servizio.
- 20.3 Le tariffe dei servizi accessori sono fissate dal Gestore nel rispetto della normativa vigente e sono determinate secondo le specifiche normative dettate dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
- 20.4 Il Gestore dovrà assicurare la massima chiarezza e trasparenza nella compilazione delle tariffe.

## **Art. 21 - La qualità del Servizio erogato**

- 21.1 Le Parti concordano di assumere quale riferimento per valutare la qualità del Servizio erogato gli indicatori riportati nelle *“Condizioni contrattuali del servizio di distribuzione gas metano ai Clienti della rete cittadina - Carta del Servizio”*, da adottare in adempimento al D.P.C.M. 27 Gennaio 1998, che disciplinerà in dettaglio i rapporti con l'utenza. Nel caso tale documento venga di fatto sostituito da altra fonte sarà quest'ultima a disciplinare nel dettaglio la qualità del Servizio erogato.
- 21.2 Nel nuovo documento relativo alle *“Condizioni contrattuali del servizio di distribuzione gas metano ai Clienti della rete cittadina - Carta del Servizio”* verranno specificati, accanto agli indicatori inseriti nel documento di gara, gli obiettivi perseguiti dal Gestore – anche in considerazione degli standard medi di settore e della vigente normativa – e la percentuale minima di conseguimento degli stessi in termini percentuali.

21.3 E' obiettivo del Gestore migliorare costantemente il conseguimento degli obiettivi.

## **Art. 22 - La qualità del Servizio percepita dai Clienti**

22.1 Le Parti identificano i seguenti ambiti di riferimento, indicativi ma non esaustivi, per valutare la qualità del Servizio percepita sia dai Clienti civili che in deroga:

a) fornitura del Servizio:

- assenze interruzioni brevi;
- assenze interruzioni prolungate.

b) accessibilità:

- individuazione addetti;
- cortesia e competenza sportelli;
- cortesia e competenza numero verde;
- disponibilità temporale sportelli;
- disponibilità dei servizi di emergenza.

c) assistenza tecnica:

- ripristino in caso di guasti;
- rapidità appuntamenti e rispetto degli stessi;
- preavvertimento distacco;
- rapidità allaccio;
- rapidità servizi di emergenza.

22.2 E' obiettivo del Gestore far sì che le valutazioni sulla qualità del Servizio fornite dalle due categorie di Clienti ai sensi del successivo Art.23 (espresse in indici di *Customer Satisfaction* in centesimi), risultino, per ciascuno dei 3 (tre) ambiti di riferimento, almeno in linea con i valori medi del settore.

## **Art. 23 - Monitoraggio del Servizio**

23.1 Il Gestore procederà ad eseguire un programma di rilevazione annuale della qualità del Servizio erogato rispetto agli standard contenuti nelle “*Condizioni contrattuali del servizio di distribuzione gas metano ai Clienti della rete cittadina - Carta del Servizio*”.

- 23.2 Il Gestore procederà altresì ad eseguire un programma di rilevazione annuale della qualità del Servizio percepita dai cittadini sui parametri di cui al precedente Articolo 22.
- 23.3 Le rilevazioni sulla qualità del Servizio, di cui ai precedenti commi 1° e 2°, verranno riportate in un Rapporto annuale.
- 23.4 Il Rapporto annuale analizzerà altresì le modalità di determinazione delle tariffe sia per l'erogazione del Servizio, sia per le attività accessorie, nonché andamento delle stesse nel periodo considerato.
- 23.5 Il Gestore consegnerà entro il mese di marzo di ciascun anno al Comune il Rapporto annuale. Il Gestore provvederà a portare a conoscenza dei Clienti i principali dati del Rapporto, tramite mezzi di comunicazione e mediante associazioni – comitati dei Clienti.

## **Art. 24 - Cessione del Contratto**

- 24.1 Il Gestore non può cedere o trasferire a terzi i diritti nascenti dal presente Contratto.
- 24.2 Le fusioni del Gestore con altre Società non costituiranno cessione di Contratto.
- 24.3 In ogni caso, le operazioni di fusione avranno l'effetto di far assumere, dalla Società incorporante o dalla nuova Società risultante dalla fusione, tutti i diritti e gli obblighi del Gestore dipendenti dal presente Contratto.

## **Art. 25 - Risoluzione del Contratto**

- 25.1 Il Comune avrà diritto alla risoluzione del presente Contratto e, conseguentemente, alla revoca dell'affidamento del Servizio, nei seguenti casi:
- a) in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento del Gestore;
  - b) in caso di gravi e reiterati inadempimenti nella gestione del Servizio o nella esecuzione del presente Contratto, qualora imputabili alla diretta responsabilità del Gestore e tali da pregiudicare in modo rilevante l'erogazione del Servizio e l'integrità del patrimonio concesso in uso;
  - c) in caso di cessione del Contratto di cui al precedente Art.24;
  - d) in caso di risoluzione del *“Disciplinare di affidamento in Concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano”* tra il Comune ed il Gestore.
- 25.2 Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, prima di pronunciare la revoca dall'affidamento del Servizio, il Comune prenderà atto delle motivazioni del Gestore relativamente all'inadempimento o notificherà allo stesso una diffida nella quale prescriverà un congruo termine per rimuovere l'inadempienza.

Decorso tale termine senza che il Gestore abbia provveduto, sempre che ciò non sia dovuto a comprovate cause di forza maggiore, il Comune potrà revocare tramite comunicazione scritta al Gestore l'affidamento del Servizio. E' facoltà del Comune, in tale circostanza, pretendere dal Gestore la rifusione di spese, oneri e danni subiti per dolo o colpa grave della stessa.

## **Art. 26 - Revoca dell'affidamento**

26.1 Il Comune può revocare l'affidamento del Servizio, oltre che per i casi di cui al precedente Art.25, anche ove ragioni di pubblico interesse – gravi, inderogabili ed urgenti – dovessero richiedere l'adozione di tale provvedimento, previo preavviso di almeno 6 (sei) mesi. In tale circostanza le Parti concordano un equo indennizzo in favore del Gestore.

26.2 La revoca dell'affidamento comporterà altresì l'obbligo per il Gestore di consegnare al Comune il complesso dei beni secondo quanto disposto dall'Art.19 del "*Disciplinare di affidamento in Concessione d'uso del diritto di utilizzo di reti ed impianti per la gestione del servizio di distribuzione del gas metano*" tra il Comune ed il Gestore.

## **Art. 27 - Comunicazioni**

Qualsiasi comunicazione inerente il presente Contratto dovrà essere inviata:

- ◆ Comune di Cinisello Balsamo - Servizio .....
- Via ....., n. .... – Cap. ....
- c.a.: Sig. ....
- ◆ Gestore: .....
- Via ....., n. .... – Cap. ....
- c.a.: Sig. ....

## **Art. 28 - Spese**

28.1 Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto sono a carico del Gestore.

## **Art. 29 - Tentativo Obbligatorio di Conciliazione**

29.1 Qualora ed in qualsiasi momento fra il Comune ed il Gestore sorgano contestazioni sulla interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto del presente Contratto, ciascuna Parte potrà notificare all'altra, mediante lettera A/R, l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto.

29.2 Le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza, ricorrendo, qualora la questione sia di natura tecnica, al parere di un esperto nominato di comune accordo (tentativo obbligatorio di conciliazione). Il compenso dell'esperto, per l'espletamento dell'incarico, verrà ripartito equamente tra le Parti.

## **Art. 30 - Controversie**

30.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione od esecuzione del presente atto, se non pervenuta soluzione ricorrendo a quanto previsto nel precedente Art.29, sarà rimessa alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo giusto Art.33 D. Lgs. 31 Marzo 1998 n.80.

30.2 Peraltro la risoluzione delle controversie concernenti diritti patrimoniali verrà rimessa alle determinazioni di un collegio arbitrale composto di tre membri.

30.3 Il procedimento di nomina degli arbitri e le regole di rito saranno disciplinate dagli Artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

30.4 Il Collegio arbitrale avrà sede in Cinisello Balsamo e dirimerà la controversia secondo diritto in via rituale.

### **ALLEGATI:**

#### **Sub "A": Procura Poteri**

### **SOMMARIO**

	Pag
<b>ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI.....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 2 - OGGETTO .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 3 - CORRISPETTIVO .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 4 - CONCESSIONE D'USO DI BENI ED IMPIANTI .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 5 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 6 - IL COMUNE .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 7 - IL GESTORE.....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 8 - CARATTERE DEL SERVIZIO.....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 9 - SOSPENSIONI DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE E DI ESIGENZE TECNICHE.....</b>	<b>9</b>
<b>ART.10 - SOSPENSIONI DEL SERVIZIO PER CAUSE IMPUTABILI AL COMUNE</b>	<b>10</b>
<b>ART.11 - FUNZIONI DI INDIRIZZO E VIGILANZA .....</b>	<b>10</b>
<b>ART.12 - OBBLIGHI DEL COMUNE.....</b>	<b>11</b>

<b>ART.13 - LA GESTIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO .....</b>	<b>12</b>
<b>ART.14 - LA GESTIONE STRAORDINARIA DEL SERVIZIO .....</b>	<b>13</b>
<b>ART.15 - GLI INVESTIMENTI .....</b>	<b>14</b>
<b>ART.16 - USO RAZIONALE DELLE RISORSE ENERGETICHE .....</b>	<b>14</b>
<b>ART.17 - CARTA DEI SERVIZI E CONDIZIONI CONTRATTUALI.....</b>	<b>14</b>
<b>ART.18 - RAPPORTI CON I FORNITORI E CARATTERISTICHE DEL GAS .</b>	<b>15</b>
<b>ART.19 -RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE ED AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>15</b>
<b>ART.20 - LE TARIFFE.....</b>	<b>16</b>
<b>ART.21 - LA QUALITÀ DEL SERVIZIO EROGATO.....</b>	<b>16</b>
<b>ART.22 - LA QUALITÀ DEL SERVIZIO PERCEPITA DAI CLIENTI .....</b>	<b>17</b>
<b>ART.23 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO.....</b>	<b>17</b>
<b>ART.24 - CESSIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>18</b>
<b>ART.25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>18</b>
<b>ART.26 - REVOCA DELL’AFFIDAMENTO.....</b>	<b>19</b>
<b>ART.27 - COMUNICAZIONI .....</b>	<b>19</b>
<b>ART.28 - SPESE .....</b>	<b>19</b>
<b>ART.29 - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE.....</b>	<b>19</b>
<b>ART.30 - CONTROVERSIE.....</b>	<b>20</b>

Il Presidente  
F.to LUCIANO FASANO

Il Segretario Generale  
F.to PIERO ANDREA ARENA

---

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza

\_\_\_\_\_

Cinisello Balsamo, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
**F.to PIERO ANDREA ARENA**

---

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, 19/02/2005

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

---

Pubblicata all’Albo Pretorio

dal 08/02/2005 al 23/02/2005

Cinisello Balsamo, \_\_\_\_\_

Visto: Il Segretario Generale